



Titolo: Parte Generale

Versione: 1.1

Stato: Approvato

Data di Pubblicazione: 17.04.2026

MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO EX
D.LGS n. 231/2001 E DELLA L.
190/2012
Parte Generale
(Parte A del Modello)



SOMMARIO

- Introduzione---pag. 4
- Termini e Definizioni---pag. 6
- Profili Normativi 231 E Anti-Corruzione – pag. 7
- Struttura del Modello---pag. 13

CAPITOLO I – La Responsabilità da Reato dell'Ente---pag. 15

- 1.1 Cenni Introduttivi---pag. 15
- 1.2 Soggetti destinatari---pag. 15
- 1.3 Esonero da Responsabilità per l'Ente---pag. 16
- 1.4 Fattispecie di Reato-presupposto---pag. 17
- 1.5 Sanzioni a carico dell'Ente---pag. 18

CAPITOLO II – Modello di Organizzazione e Gestione---pag. 21

- 2.1 Premessa---pag. 21
- 2.2 Metodologia utilizzata nella redazione del Modello---pag. 21
 - 2.2.1 Concetto di Rischio accettabile---pag. 23
- 2.3 Destinatari del Modello---pag. 24
- 2.4 Aggiornamento del Modello---pag. 24
- 2.5 Sistemi di Certificazione---pag. 25

CAPITOLO III – Organismo di Vigilanza---pag. 26

- 3.1 Individuazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza---pag. 26
- 3.2 Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza---pag. 26
- 3.3 Casi di ineleggibilità e di decadenza---pag. 28
- 3.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza---pag. 28
- 3.5 Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi---pag. 29
- 3.6 Attività di *reporting* dell'OdV---pag. 30

CAPITOLO IV – Disciplina sul Whistleblowing---pag. 31

- 4.1 Premessa---pag. 31
- 4.2 Destinatari e Funzioni---pag. 32
- 4.3 Canali di segnalazione---pag. 33
- 4.4 Oggetto della Segnalazione---pag. 35



4.5 Misure a tutela del segnalante---pag. 36

CAPITOLO V – Il Sistema sanzionatorio---pag. 36

5.1 Premessa – Funzione del sistema sanzionatorio---pag. 36

5.2 Obblighi dei destinatari del sistema disciplinare---pag. 37

5.3 Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni---pag. 38

5.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti---pag. 39

5.5 Misure nei confronti di soci, componenti dell'OdV e procuratori della società---pag. 40

5.6 Misure nei confronti di parti terze coinvolte nei processi sensibili---pag. 41

CAPITOLO VI – Diffusione del Modello e formazione---pag. 42

6.1 Diffusione del Modello---pag. 42

6.2 Formazione sul Modello---pag. 43



INTRODUZIONE

Alfa S.r.l. (di seguito anche la “Società”) è una c.d. “piccola impresa” (definizione ai sensi del Regolamento UE n. 651 del 2014) esperta nel settore della segnaletica stradale – tanto verticale quanto orizzontale – che nasce a seguito della pluriennale esperienza dei suoi fondatori maturata nel medesimo ambito.

La Società si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: 1) tracciatura (di nuovi impianti e/o a ripasso) della segnaletica orizzontale sulla sede stradale in vernice spartitraffico bicomponente, in termoplastico e in laminato; 2) commissione, fornitura e installazione della segnaletica verticale; 3) tracciatura della segnaletica orizzontale in autostrada; 4) commissione, fornitura e posa delle barriere di sicurezza; 5) commissione, fornitura e posa di segnaletica di sicurezza, complementare, per cantieri, turistica e luminosa orizzontale (con eccezione dell'illuminazione pubblica).

La Clientela di Alfa S.r.l. è rappresentata quasi integralmente da Enti Pubblici, Amministrazioni Comunali e Provinciali, Organismi di Diritto Pubblico (ad es. ANAS S.p.a.), Società per Azioni a partecipazione Pubblica (ad es. Veneto Strade S.p.a.) e, comunque, Pubbliche Amministrazioni od organismi c.d. parastatali ed in minima parte da Privati.

Costituita nel 2009 ed iscritta nell'Albo imprese artigiane, Alfa S.r.l. è società a socio unico (che riveste anche il ruolo di legale rappresentante) e la sua sede legale, dapprima in Maser (TV), Via E. Mattei n. 18, veniva trasferita nel Marzo 2024 all'attuale Via del Lavoro n. 8 in Asolo (TV).

La Direzione Tecnica della Società è affidata a due soggetti, di cui uno è il socio unico e legale rappresentante.

Nel corso degli anni la Società ha ottenuto numerose certificazioni di cui è tutt'ora in possesso, tra cui:

- Certificazione ISO 9001:2015 (Sistema di gestione per la qualità);
- Certificazione ISO 14001:2015 (Sistema di gestione ambientale);
- Certificazione ISO 45001:2018 (Sistema di gestione salute e sicurezza);
- Certificazione ISO 39001:2016 (Sistema di gestione per la sicurezza stradale);



- Attestazione SOA per l'esecuzione di lavori pubblici, della costruzione di strade e della realizzazione e posa di segnaletica luminosa (con eccezione dell'illuminazione pubblica).

Alfa S.r.l., al fine di ottemperare puntualmente alle disposizioni di Legge e, al contempo, di prevenire l'eventuale commissione di reati all'interno della compagine societaria, ha inteso adeguarsi alle previsioni espresse dal D.Lgs. 231/2001 e ai principi della Legge 190/2012. Il Decreto 231 prevede la responsabilità "amministrativa" (di fatto di rilievo penale) a carico delle persone giuridiche, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio delle stesse società. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. Viceversa, la Legge 190 prevede di adottare misure, strumenti e modelli affinché la Società ottemperi agli standard etici e agisca nel pieno rispetto delle normative internazionali in materia di prevenzione della corruzione in tutte le sue forme, dirette e indirette, nonché all'integrità, alla trasparenza e alla correttezza nello svolgimento delle attività lavorative della Società. Le due norme convergono su ambiti sensibili in materia di controlli da applicare alle fattispecie di reato concernenti la corruzione, da cui ne consegue l'esigenza di consolidare, in un unico Modello, temi 231 e profili Anticorruzione: uno strumento univoco mediante cui la Società sancisce il suo allineamento a detti principi. Inoltre, la Società, a corollario del Sistema di Governance e di Controllo Interno, ed ai fini della sua relativa regolamentazione, ha aderito al Codice Etico dell'ANCE, da intendersi parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche solo "Modello"). In particolare, la Società ha ritenuto opportuno procedere alla predisposizione del presente Modello, nella convinzione che lo stesso rappresenti, *inter alia*, uno strumento di miglioramento della *corporate governance* societaria, oltre che un'occasione per sensibilizzare il personale aziendale, attraverso il controllo e mappatura dei processi esistenti, sulla necessità di prevenire e/o impedire la commissione di Reati.

Il Modello è stato redatto integrando le previsioni normative c.d. programmatiche contenute nel D.Lgs. 231/2001, con le osservazioni rese dalle più importanti Linee Guida di Categoria (Linee Guida UNI-INAIL, Linee Guida Confindustria).

Il Modello viene elaborato, altresì, sulla base delle risultanze di un'analisi delle procedure interne nonché delle interviste delle principali funzioni aziendali, allo scopo di comprendere l'operatività aziendale e individuare i rischi ad essa connessi. Tale indagine, nello specifico, ha portato



all'individuazione di alcuni Processi Sensibili, con conseguente identificazione di alcuni Reati di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società, analiticamente descritti nella Parte B del presente Modello (Parte Speciale).

Nell'ottica di un miglioramento continuo la Società si propone, altresì, di svolgere un'attività di monitoraggio costante volta all'implementazione strutturale, all'aggiornamento normativo ed alle verifiche di conformità, di non violazione e di non fallibilità del sistema.

* * * *

TERMINI E DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Aree Sensibili	Le aree di attività aziendale nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.
Audit	Si intende l'attività volta a determinare tramite indagine l'adeguatezza e l'aderenza di un processo o organizzazione a stabilite procedure, istruzioni operative, standard ed altri requisiti funzionali e a verificarne l'applicazione.
Codice Etico	Indica i principi etici della Società finalizzati ad evitare comportamenti che possono comportare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.
Collaboratori	I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato, di altro vincolo contrattuale o procura e che svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse o interessanti l'attività aziendale (es. consulenti, professionisti esterni)
Datore di Lavoro	Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Decreto	Il D.Lgs. 231/2001, come successivamente modificato e integrato.
Destinatari	Sono i soggetti sia dipendenti che terzi rispetto alla Società ai quali sono indirizzati i principi etici, le istruzioni operative ed il Modello Organizzativo nel suo insieme, ciascuno secondo i livelli di responsabilità a loro attribuiti e nei limiti delle attività dagli stessi svolte.
Dipendenti	Tutti i lavoratori subordinati della Società (compresi i dirigenti) e assimilati (es. lavoratori temporanei)
Ente	Società, Associazioni, Consorzi, ecc., rilevanti ai sensi del Decreto.
Illecito disciplinare	Condotta tenuta dal dipendente in violazione delle norme di comportamento previste dal Modello Organizzativo.



Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo secondo il Decreto, approvate da Confindustria, nella versione di volta in volta aggiornata ed in vigore.
Modello (Organizzativo)	Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6 del Decreto.
Organismo di Vigilanza	L'organismo, nominato dalla Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
Reato/Reati	I reati rilevanti ai sensi del Decreto.
Società	Alfa S.r.l., c.f./p.i. 04306390263, con sede legale in 31011 Asolo (TV), Via del Lavoro n. 8, Pec: alfasrl@gigapec.it
Soggetti in posizione apicale	Coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima.
Soggetti in posizione subordinata	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

* * * *

PROFILI NORMATIVI 231 E ANTI-CORRUZIONE

1.1 D.lgs. 231/01

Il Decreto consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" la Società o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultima. Il Decreto 231 del 2001 si è articolato sulla base delle seguenti disposizioni:

- ❖ la Legge 300/2000, che recepisce la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- ❖ la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (Bruxelles, 26/5/1997);
- ❖ la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore e dettagliatamente riportate nella



Parte Generale del presente Modello. Alle fattispecie maggiormente rilevanti per la società sono, poi, dedicate le Parti Speciali a completamento del presente Modello.

1.2 Anticorruzione

Relativamente alle fattispecie di reato che includono la corruzione sono vigenti, oltre alla Legge 190/2012 (e s.m.i. inclusa la Legge n. 3 del 9 gennaio 2019), le seguenti leggi specifiche / convenzioni internazionali che vietano la corruzione sia di Pubblici Ufficiali che tra privati:

- ❖ Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- ❖ Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- ❖ Il Foreign Corrupt Practices Act (USA);
- ❖ Bribery Act (UK);

Le leggi anticorruzione, in estrema sintesi:

- ❖ proibiscono i pagamenti effettuati sia direttamente che indirettamente – inclusi quei pagamenti effettuati ad un soggetto terzo con la consapevolezza che la somma di denaro sarà poi condivisa con un Pubblico Ufficiale o con un privato – così come le offerte o promesse di un pagamento o altra utilità a fini corruttivi a Pubblici Ufficiali o privati;
- ❖ richiedono alle società di dotarsi e tenere libri, registri e scritture contabili che, con ragionevole dettaglio, riflettano accuratamente e correttamente le operazioni, le spese (anche se non “significative” sotto il profilo contabile), le acquisizioni e le cessioni di beni. Relativamente ai reati ricontemplati nell’ambito dei Rapporti con la P.A e societari”, assume particolare rilevanza il tema della corruzione, sia verso pubblici ufficiali che tra privati. Il Modello, a riguardo, si focalizza su tali gruppi di reati presupposto, elencando le principali casistiche che si potrebbero determinare come di seguito descritte:

Pubblica Amministrazione – Corruzione di Pubblici Ufficiali: le numerose interazioni che occorrono con le Pubbliche Amministrazioni, possono creare potenziali situazioni di rischio, in quanto Alfa S.r.l. può essere ritenuta responsabile per atti di corruzione intrapresi o tentati verso Funzionari Pubblici, i quali potrebbero richiedere benefici impropri per agire in modo non conforme ai propri doveri o in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio (vedasi anche il Codice Etico ANCE).

Le possibili interazioni con esponenti della Pubblica Amministrazione riguardano principalmente le seguenti categorie di rapporti:



- ❖ *Rapporti con la P.A., in qualità di appaltatrice di un progetto:* ossia rapporti che possono generare rischi di corruzione nel processo di affidamento di un appalto, nella gestione dello stesso e in qualsiasi altra fase progettuale, (ad esempio ottenimento di certificati di pagamento da parte della Direzioni Lavori, approvazione di modifiche, proroghe, varianti, reclami, rimborsi, lavori difettosi / inesistenti, ecc.);
- ❖ *Ottenimento di provvedimenti amministrativi di competenza della P.A.:* attività che possono determinare rischi di corruzione nei processi di ottenimento di atti / adempimenti di competenza della P.A. (tra cui permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc.), delle ispezioni sanitarie, di sicurezza, ecc.;
- ❖ *Adempimenti di obblighi nei confronti della PA:* l'attuazione di prescrizioni di normative, esecuzione di specifiche verifiche, presentazione di dichiarazioni, etc., potrebbe generare rischi di corruzione;
- ❖ *Verifiche e/o controlli da parte della P.A.:* tra cui, ispezioni, verifiche, controlli, indagini, etc. in cui i rappresentanti Alfa S.r.l. sono incaricati di gestire le relative richieste, potrebbe generare rischi per la Società;
- ❖ *Contenziosi con la P.A.:* i contenziosi con gli Enti della Pubblica Amministrazione ed i contenziosi con soggetti privati generano potenziali situazioni a rischio di corruzione nei rapporti con le Autorità Giudiziarie.

Terze Parti – Corruzione tra privati: Alfa S.r.l. richiede che i rapporti con le terze parti (stazioni appaltanti, consulenti, fornitori, e altre persone fisiche, persone giuridiche) intrattenuti durante lo svolgimento delle attività di Business, siano improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle Leggi Anticorruzione e di tutte le altre leggi applicabili. In particolare, si fa riferimento ai seguenti ambiti principali (vedasi anche il Codice Etico ANCE):

- ❖ *Fornitori e Clienti:* Attività di corruzione poste in essere da parte o a favore di fornitori (ivi inclusi sub-appaltatori e sub-contrattisti) o clienti della società, sono sensibili rispetto alle Leggi Anticorruzione e possono comportare responsabilità per la società stessa. Il rischio può essere rappresentato anche dal fatto che un cliente possa tentare di imporre alla Società di lavorare con un determinato fornitore con cui il cliente ha qualche rapporto, al fine di ottenere benefici personali. Le Terze Parti sono tenute al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello. Alfa S.r.l. vieta qualsiasi comportamento delle Terzi Parti contrario al Modello, del quale la società non assume alcuna responsabilità. Al fine di minimizzare la possibilità del verificarsi di tali



comportamenti, potenzialmente lesivi degli interessi e dei diritti di Alfa S.r.l., quest'ultima prevede l'obbligo per tutti i fornitori e clienti di rispettare gli standard etici della Società e le leggi applicabili, ivi incluse le Leggi Anticorruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con la società. Tale obbligo dovrà essere esplicitamente accettato in fase di stipula dei contratti, a seguito della presa visione dei documenti riportanti i principi etici (Codice Etico ANCE ed il presente Modello). In particolare, tutti i contratti devono prevedere una clausola di "Responsabilità Amministrativa" a carico della controparte, in cui la stessa si impegna ad agire:

- nel rispetto del Codice Etico, dei principi previsti dal Modello di Alfa S.r.l.;
- oppure nel rispetto dei principi previsti dal proprio Codice Etico e del Modello qualora questi siano aderenti a quelli di Alfa S.r.l..

Tale clausola deve concedere il diritto a Alfa S.r.l. di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi e dichiarazioni sopra riportati, o in caso di violazione delle Leggi Anticorruzione o degli impegni Anticorruzione previsti dal contratto.

❖ *Consulenze*: con riferimento ai contratti di consulenze e di prestazioni professionali, la Società ha definito i principi di controllo specifici da adottare nella fase di selezione, stipula e gestione di tali tipi di contratti, improntati a criteri di massima correttezza, trasparenza e tracciabilità delle fonti informative, nonché nel rispetto delle Leggi Anticorruzione e di tutte le altre leggi applicabili. In particolare, Alfa S.r.l. prevede che siano rispettati i seguenti principi:

- i fornitori di tali servizi devono essere soltanto persone fisiche o persone giuridiche o enti di fatto, affidabili e di eccellente reputazione;
- i contratti suddetti devono prevedere la descrizione dei servizi dovuti dalla controparte, il corrispettivo, i termini e le condizioni di pagamento;
- i contratti riportano le clausole di "Responsabilità Amministrativa" e richiedono l'adesione del consulente/professionista ai principi del Codice Etico e del Modello;
- non devono essere corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, o collaboratori in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società o non conformi all'incarico conferito e alle condizioni/prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe professionali.

Il processo di approvvigionamento e le relative attività sono regolate nel dettaglio dalle procedure, le quali identificano i ruoli e le responsabilità dei principali attori coinvolti nel processo di approvvigionamento e definiscono le modalità per una corretta e trasparente selezione e gestione dei fornitori, le modalità di reporting e di controllo degli stessi, nonché di gestione della



documentazione rilevante di processo. Le opportune verifiche di due diligence definiscono i criteri e le modalità di controllo atte a consentire di valutare efficacemente i rischi connessi all'assunzione di rapporti con Consulenti;

❖ *Terze Parti Rilevanti*: ogni terza parte, non dipendente, che agisce per conto di Alfa S.r.l. o che è possibile che abbia un contatto rilevante con un Pubblico Ufficiale o un soggetto privato nello svolgimento del suo incarico per conto di Alfa S.r.l. Le terze parti ritenute rilevanti per la società sono:

- Partners (in Associazione Temporanea d'Impresa, Joint venture, consorzi, società di scopo, ecc.);
- Consulenti, collaboratori;
- Terze parti coinvolte in operazioni straordinarie.

Le Terze Parti Rilevanti sono tenute al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello. Alfa S.r.l. vieta qualsiasi comportamento delle Terzi Parti Rilevanti contrario al Modello, del quale Alfa S.r.l. non assume alcuna responsabilità. Al fine di minimizzare la possibilità del verificarsi di tali comportamenti, potenzialmente lesivi degli interessi, dei diritti e dell'immagine della società, quest'ultima richiede il rispetto da parte delle Terze Parti Rilevanti delle leggi applicabili, incluse le Leggi Anticorruzione, nell'ambito delle attività di business svolte con Alfa S.r.l. La società esegue le opportune procedure di due diligence, di verifica e di approvazione in modo da poter determinare se una Terza Parte Rilevante agisca o se sussiste un concreto rischio che possa agire, in violazione del Presente Modello o delle leggi applicabili.

In particolare, Alfa S.r.l. deve poter documentare che:

- la Terza Parte Rilevante ha una reputazione etica verificata;
- le modalità di pagamento sono ragionevoli dal punto di vista commerciale e proporzionate al livello e alla tipologia dei servizi forniti;
- in seguito alla due diligence, con riferimento a eventuali aspetti di incompatibilità o di conflitti di interesse (ad esempio Parti Correlate), è stato stabilito che non esiste alcun rapporto non conforme a quanto previsto dalle procedure interne, dal Codice Etico e dalla normativa in vigore (controparti indipendenti) tra la Terza Parte Rilevante e Funzionari del Governo o soggetti in conflitto di interessi con la Società, né sono emersi altri segnali di attenzione che indichino possibili irregolarità;
- il rapporto è strutturato e disciplinato da appositi documenti scritti;



- il rapporto è monitorato avendo cura di verificare che tutti gli elementi valutati nel corso della due diligence rimangano validi per tutta la durata del contratto.

❖ *Partners*: la società collabora con persone giuridiche al fine di aggiudicarsi ovvero sviluppare o gestire commesse. Il Partner è una persona giuridica che condivide i rischi legati all'investimento, ovvero i profitti o la proprietà di un'operazione. È importante per Alfa S.r.l. conoscere i propri Partner potenziali ed essere in grado di valutare i rischi esistenti o potenziali, derivanti da attività non in linea con regolamenti interni e/o principi etici definiti da Alfa S.r.l.. Il presente Modello e le procedure stabiliscono i requisiti di selezione, negoziazione e verifica delle attività di tali Partner;

❖ *Contributi e Liberalità*: Alfa S.r.l. ha stabilito la possibilità di NON erogare contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, fondazioni, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, mentre potrà erogarli a favore di iniziative che abbiano finalità di solidarietà sociale, di tipo umanitario, di promozione sociale ed economica, ricerca scientifica, educazione, protezione e sviluppo del patrimonio naturale ed artistico, sostegno ad eventi/enti a valore ed utilità sociale/ambientale/culturale di particolare rilevanza. In particolare, tali erogazioni non dovranno prevedere alcuna controprestazione. Alfa S.r.l. prescrive le modalità relative all'autorizzazione e all'erogazione di contributi liberali, i quali rispettano i seguenti principi:

- devono essere verificati i potenziali conflitti di interesse nell'iniziativa solidale;
- gli enti beneficiari devono essere ben noti, affidabili e di eccellente reputazione;
- deve essere verificata la legittimità del contributo rispetto alle Leggi;
- le proposte devono essere autorizzate dai soggetti dotati di idonei poteri.

Tutti i contributi in denaro devono essere effettuati tramite mezzi di pagamento tracciabili e non trasferibili ed accompagnati da una lettera ufficiale della società a conferma che la stessa è consapevole che lo scopo del contributo è legittimo. Le erogazioni in natura (fornitura di prodotti e/o servizi), oltre a rispettare i principi e requisiti sopra descritti, devono essere adeguatamente rendicontate producendo la necessaria documentazione amministrativo-contabile di supporto;

❖ *Rappresentanza*: i costi sostenuti per l'acquisto di un bene o servizio a favore di persone, enti o società terze rispetto a Alfa S.r.l., giustificati da attività commerciali o finalizzati a promuovere il brand societario. La loro caratteristica consiste nell'assenza di un corrispettivo. Tutte le spese di rappresentanza devono essere registrate in maniera accurata e trasparente nei libri contabili della Società con sufficiente dettaglio e devono essere supportate da adeguata documentazione giustificativa al fine di individuare il nome dei beneficiari, nonché la finalità del pagamento. Qualunque spesa di rappresentanza deve possedere le seguenti caratteristiche: o non prevedere



la forma di pagamento in contanti; o essere effettuata in relazione a finalità di business in buona fede e legittime; o essere in linea con le leggi Anticorruzione, le leggi locali e i regolamenti applicabili; o essere giustificata da attività commerciali e non avere quale scopo principale visite ad attrazioni turistiche o visite per motivi personali dei funzionari stranieri. Gli omaggi, vantaggi economici o altre utilità, possono essere effettuati o ricevuti qualora rientrino nel contesto di atti di cortesia commerciale e siano tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione di una delle parti e tali da non poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. Alfa S.r.l. vieta l'effettuazione e l'accettazione, diretta o indiretta, di qualsiasi forma di regalia rivolta all'ottenimento di un improprio vantaggio, personale o di business, o che anche possa essere interpretato come tale. Regali e/o omaggi devono essere di modesto valore ma non elargiti se questo può comportare la violazione del divieto di corruzione previsto da Alfa S.r.l. o delle relative normative di riferimento. Alfa S.r.l. prevede che, in caso di omaggi o regali offerti o ricevuti, venga mantenuta la tracciabilità dell'atto, della stima del relativo valore e l'indicazione dei soggetti/società coinvolti (ovvero di beneficiari e concedenti).

* * * *

STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello si articola nelle seguenti parti:

- A. Parte Generale;
- B. Parte Speciale;
- C. Codice Etico

Sono inserite quali parti integranti del Modello anche le seguenti attività:

- 1) Catalogo dei Reati-presupposto; 2) Risk assesment; 3) Gap Analysis; 4) Procedure.

In particolare, il punto 1, inserito nella Parte Speciale, si vuole fornire una sintetica descrizione delle principali fattispecie di reato previste dal Decreto, con l'indicazione delle sanzioni applicabili, e una rappresentazione indicativa dei più frequenti scenari illeciti astrattamente ricollegabili all'attività che la Società svolge.

Il punto 2 rappresenta e sintetizza gli esiti dell'attività di *risk assesment* (c.d. metodo di analisi "as is") che si snoda attraverso le fasi di analisi del Sistema di controllo interno, di mappatura delle



attività sensibili, ovvero delle aree strettamente interessate dalla realizzazione dei reati-presupposto, di definizione del livello di criticità per ciascuna attività sensibile e del relativo rischio potenziale, sulla base del quale è stata svolta l'analisi che ha portato alla redazione ed adozione del presente Modello e che guiderà le successive revisioni del medesimo.

Con il punto 3 si intende l'attività volta a descrivere gli esiti dell'attività di *gap analysis*, consistente nell'identificazione dei *gaps*, ovvero delle aree e/o delle attività non sufficientemente presidiate, nella elaborazione del piano di miglioramento, ovvero delle contromisure necessarie, nella revisione e adozione delle procedure opportune.

Il punto 4 fa riferimento ai principi procedurali, verifiche dell'Organismo di Vigilanza e controlli specifici che Alfa S.r.l. ha inteso ed intenderà adottare al fine di presidiare le aree sensibili e prevenire la commissione dei Reati.

Sono parte integrante del Modello anche i seguenti **Allegati**:

- 1) Politica della Qualità adottata da Alfa S.r.l.;
- 2) Politica per le pari opportunità adottata da Alfa S.r.l.;
- 3) Politica per la lotta alla discriminazione, diversità, abusi e per l'inclusione adottata da Alfa S.r.l.;
- 4) Politica Anticorruzione;
- 5) Codice Etico ANCE.

In particolare, l'Allegato 1 contiene la Politica della Qualità che Alfa S.r.l. intende perseguire in relazione all'esecuzione dell'attività sociale e volta al raggiungimento di standard qualitativi di servizi e prodotti sempre maggiori che, conseguentemente, consentano e comportino maggiore sicurezza sul luogo di lavoro e minor impatto ambientale oltre che, proprio per il settore di competenza di Alfa S.r.l., contribuire alla riduzione dei sinistri stradali per il tramite della relativa implementazione della sicurezza stradale per ogni utente.

L'Allegato 2, specchio della consapevolezza di Alfa S.r.l. di inserirsi in un settore con scarsa partecipazione femminile, intende mettere in evidenza l'assoluta apertura ed attenzione nel voler promuovere un ambiente lavorativo aperto ad ogni sesso indipendentemente dal ruolo rivestito e dalle mansioni svolte.



L'Allegato 3, infine, descrive la politica di "tolleranza zero" che Alfa S.r.l. attua nei confronti di episodi di discriminazione, molestie, e ogni altro tipo di comportamento non consono a un luogo di lavoro, volta ad evitare discriminazioni di ogni genere e, in particolare, quelle basate su età, sesso, stato di salute, orientamento sessuale, stato di gravidanza, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose, condizione sociale e personale, partecipazione ai sindacati.

L'Allegato 4, infine, è il Codice Etico approvato da Ance che ha costituito fonte di ispirazione e faro guida nella redazione ed approvazione del Codice Etico facente parte del presente Modello.

CAPITOLO I

La responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

1.1 Cenni introduttivi.

Il D.Lgs 231/2001, avente ad oggetto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere, per specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

Il decreto in questione rappresenta un intervento di grande portata normativa in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge, al ricorrere dei presupposti di legge ivi richiamati, quella dell'ente.

1.2 Soggetti destinatari.

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001 si applicano, ai sensi dell'art. 1, agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A., S.n.c., S.a.s., associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.). Non si applicano, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.



L'art. 5 del Decreto individua i presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente; in particolare è necessario:

- i) che la condotta sia stata realizzata da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali, indicati al comma 1, lett. a, dell'art. 5) o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di chi controlla o gestisce l'ente (c.d. soggetti subordinati, indicati al comma 1, lett. b. art. 5 ivi compresi quelli non legati da rapporto di lavoro subordinato ma sottoposti alla direzione e vigilanza dei c.d. soggetti apicali dell'ente);
- ii) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che non risponde, quindi, se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La condizione essenziale dell'interesse o vantaggio dell'Ente, quale elemento caratterizzante la condotta illecita, si realizza non solo nell'ipotesi in cui il comportamento illecito abbia determinato effettivamente un profitto per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, in assenza di tale risultato, il fatto sia stato posto in essere per realizzare, comunque, un interesse dell'ente medesimo (si pensi ad un risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione di un presidio antinfortunistico).

Il Decreto prevede, poi, che la responsabilità dell'ente sussista anche quando l'autore del reato non sia identificato (art. 8, D.Lgs. 231/2001). Allo stesso modo, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato sia stata individuata, ma non sia punibile perché non imputabile (es. vizio di mente) o perché il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

1.3 Esonero da responsabilità per l'ente.

Affinché sussista la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, è necessario che il reato sia allo stesso ricollegabile sul piano oggettivo e che derivi da una "colpa di organizzazione", intesa come carenza organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato.

In tal senso, all'ente è richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul proprio livello di rischio-reato, volti ad impedire, attraverso la previsione di specifiche regole di



condotta, la commissione dei Reati. Requisito indispensabile affinché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità per l'ente è che esso venga anche efficacemente attuato.

Così, il D.Lgs. 231/2001 prevede, agli artt. 6 e 7, delle forme di esonero della responsabilità amministrativa da reato dell'ente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, se il reato è stato commesso da soggetti apicali, l'ente non risponde se prova che:

- i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curarne aggiornamento, è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. organismo di vigilanza);
- iii) il reato è stato commesso con elusione fraudolenta delle misure previste dal modello;
- iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 7, nel caso di reato commesso da soggetto subordinato, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, la loro inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.4 Fattispecie di reato-presupposto.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche presuppone la commissione di un determinato reato-presupposto espressamente previsto dal legislatore, anche nella forma del tentativo (artt. 26 D.Lgs. 231/2001 e 56 c.p.).

Infatti, solo i reati specificamente individuati nel D.Lgs. 231/2001 possono comportare la responsabilità dell'ente: in ossequio al principio di legalità, l'ente non può essere punito per un fatto costituente reato che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge tra quelli per cui è configurabile la responsabilità dell'ente (art. 2, D.Lgs. 231/2001).



Le fattispecie di reato-presupposto che, attualmente, possono determinare la responsabilità penale dell'ente sono previste dai seguenti articoli del Decreto (si veda, in particolare, la Parte B del Modello):

- art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico
- art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- art. 24 ter: Delitti di Criminalità organizzata
- art. 25: Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
- art. 25 bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- art. 25 bis 1: Delitti contro l'industria ed il commercio
- art. 25 ter: Reati societari
- art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- art. 25 quater 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità individuale
- art. 25 sexies: Abusi di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato
- art. 25 septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- art. 25 octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- art. 25 octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- art. 25 octies.2: Delitti in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea
- art. 25 novies: Delitti in materia di violazioni nel diritto d'autore
- art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 25 undecies: Reati ambientali
- art. 25 duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi in cui il soggiorno è irregolare
- art. 25 terdecies: Reati di razzismo e xenofobia
- art. 25 quaterdecies: Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati



- art. 25 quinquiesdecies: Reati tributari
- art. 25 sex-decies: Contrabbando
- art. 25 septies-decies: Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- art. 25 duodevicies: Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- art. 25 undevicies: Delitti contro gli animali.

1.5 Sanzioni a carico dell'Ente.

Le sanzioni previste a carico dell'Ente per la commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno dei Reati, sono le seguenti:

Sanzione	Caratteristiche
Pecuniaria	L'Ente risponde con il proprio patrimonio
Interdittiva	-Interdizione dall'esercizio dell'attività; -Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni risultate funzionali alla commissione del Reato; -Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; -Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli già eventualmente concessi; -Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Confisca	È disposta, con la sentenza di condanna, sul prezzo o sul profitto del reato o su somme di denaro o su altri beni o utilità di valore equivalente, tranne che per la parte che può essere restituita al danneggiato; sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
Pubblicazione della sentenza	-Può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva; -E' accessoria e consiste nella pubblicazione, in uno o più giornali individuati dal giudice, e nell'affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale della sentenza o di un estratto di essa.

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su c.d. "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, e di importo variabile (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00). Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.



Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a duecento milioni se (ex art. 12 del Decreto):

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

- c) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste alle lettere c) e d), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive sono applicate, nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

La tipologia e la durata delle sanzioni interdittive sono stabilite dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta da quest'ultimo per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.



Il Giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'ente anche in via cautelare quando sussistono gravi indizi in ordine all'esistenza della responsabilità della stessa nella commissione del reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il Giudice può nominare un commissario giudiziale.

CAPITOLO II

Modello di Organizzazione e Gestione

2.1 Premessa.

Il Modello di organizzazione e gestione deve rispondere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto, alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli interni diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 3, del Decreto dispone, in particolare, che il Modello deve prevedere *“misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*. Più precisamente, il Modello deve consistere in un complesso di assetti organizzativi, protocolli, procedure e istruzioni operative, che devono



armonizzarsi con la macrostruttura ed i sistemi operativi già esistenti in azienda e con il sistema dei controlli interni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto, è richiesta una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello, in caso di significative violazioni delle prescrizioni ovvero di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività aziendale.

2.2 Metodologia utilizzata nella redazione del Modello.

Affinché il Modello possa rappresentare un effettivo ed efficace strumento di prevenzione, attraverso l'adozione di un generale, completo ed idoneo sistema di controlli interni, è necessario che sia preceduto da una serie di attività, che si articolano nelle seguenti fasi:

- i) conduzione di interviste con i responsabili di processo sulle modalità di gestione operativa degli stessi, dirette ad evidenziare anche il sistema dei controlli esistenti e la documentazione di riferimento;
- ii) identificazione delle attività sensibili, cioè di quelle attività o fasi di processo che prevedono una significativa esposizione (in astratto) al rischio di commissione dei reati-presupposto;
- iii) all'esito della valutazione di cui sopra, definizione del livello di criticità per ciascuna attività sensibile e del relativo rischio potenziale, che si determina partendo dalla gravità delle sanzioni astrattamente applicabili per il reato collegato a ciascuna attività (c.d. attività di *risk assesment*);
- iv) sulla base dei risultati ottenuti, formalizzazione della *gap analysis* della società e valutazione delle aree e/o delle attività non sufficientemente presidiate;
- v) a seguito dell'individuazione del livello di criticità per ciascuna attività sensibile, individuazione delle azioni e delle contromisure per la gestione del rischio così definito, in modo da ricondurlo ad un livello di rischio accettabile (v. *infra* par. 2.2.1.);
- vi) definizione del sistema dei flussi informativi, evidenziando in particolare l'oggetto del flusso informativo, il soggetto responsabile e la frequenza di campionamento.

Con specifico riferimento ad Alfa S.r.l., la predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto, tenuto conto della specifica attività svolta dalla Società.

L'analisi del contesto aziendale, come accennato, è stata attuata attraverso una serie di interviste con i "soggetti chiave" (*key people*), operanti nelle aree potenzialmente esposte al rischio di



commissione di Reati, quali risultanti dall'organigramma aziendale (Amministratori, RSPP, Responsabile Sistemi di Gestione, Responsabile Gare, Responsabile HR, Addetto Contabilità, Responsabile IT, Responsabile Tecnico, Responsabile Amministrativo, Capi Cantiere/Capi Squadra), nonché tramite l'esame della principale documentazione aziendale (Statuto, Organigramma, Mansionari, procedure interne, ecc.) ed un sopralluogo nelle aree interne alla Società (magazzino, uffici) ed alle procedure adottate per i cantieri ed interventi esterni che la Società svolge.

L'analisi svolta è stata funzionale all'identificazione dei processi aziendali esposti ai rischi di Reato, con conseguente individuazione delle relative aree di attività aziendale e alla verifica dell'efficacia dei controlli già esistenti.

2.2.1 Concetto di Rischio Accettabile.

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. Infatti, come si è detto, ai fini dell'idoneità ed efficacia del Modello, è fondamentale individuare delle misure di prevenzione per la gestione del rischio, in modo da ricondurlo ad un livello di accettabilità. In altri termini, il fine ultimo di un sistema di gestione del rischio è quello di ridurre il rischio di commissione dei Reati, essendo impossibile la completa eliminazione del rischio medesimo.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente (in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. c), secondo cui *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”*).

La soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del Decreto, va diversamente modulata in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ai reati ambientali punibili per colpa.



L'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente. In queste ipotesi la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso dei reati in materia di salute e sicurezza, dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 Destinatari del Modello.

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a:

- soggetti in posizione apicale, ovvero soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione all'interno della Società, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima (ad es. amministratori, dirigenti);
- soggetti in posizione subordinata, ovvero soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale (es. dipendenti);
- collaboratori, ovvero soggetti esterni che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato, di altro vincolo contrattuale o procura e che svolgono, direttamente o indirettamente, attività connesse o interessanti l'attività aziendale (es. consulenti, professionisti esterni);
- interlocutori, quali le controparti contrattuali della Società, ad esclusione dei collaboratori, che siano indifferentemente persone fisiche o giuridiche, quali fornitori, clienti e, in generale, tutti i soggetti verso o da parte dei quali la Società eroghi o riceva una qualunque prestazione, nonché partner commerciali od operativi della Società.

I Destinatari del Modello dovranno conformarsi alle regole di condotta – sia generali che specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che derivano dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Inoltre, l'Organo Amministrativo avrà il dovere di tenere una condotta diligente nell'individuazione di violazioni o eventuali carenze del Modello o del Codice Etico, nonché di vigilare sul rispetto degli stessi da parte dei soggetti sottoposti.

2.4 Aggiornamento del Modello.



L'art. 6, lett. a), del Decreto sancisce che il Modello è un “atto di emanazione dell'organo dirigente” ed è pertanto, rimessa alla competenza dello stesso l'attività di modifica o aggiornamento del Modello che si dovesse rendere necessaria in conseguenza di modifiche normative, della struttura organizzativa ovvero di violazioni significative del Modello.

L'effettiva attualità del Modello sarà, comunque, oggetto di verifica almeno annualmente da parte dell'Organo Amministrativo, anche tenuto conto di quanto rilevato e segnalato dall'Organismo di Vigilanza nello svolgimento della propria attività.

2.5 Sistemi di Certificazione.

Se una norma che espressamente stabilisce la presunzione di conformità del Modello (art. 30, comma 5, del Decreto) non può valere di per sé a esimere l'ente da responsabilità in caso di concretizzazione del rischio-reato, perché residua un margine di discrezionalità dell'Autorità Giudiziale nel valutare l'effettiva attuazione del Modello, a maggior ragione la sola adozione di un sistema di gestione certificato, per di più non assistito da presunzione di conformità, non può mettere l'impresa al riparo da responsabilità da reato.

I sistemi di certificazione, infatti, mirano a migliorare l'immagine e la visibilità delle imprese che li adottano e, dunque, hanno una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/2001, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell'ambito dell'attività dell'ente o comunque a metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati.

In ogni caso, implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un'inclinazione dell'ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione di reati-presupposto. Tuttavia, l'adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l'ente al riparo da una valutazione di inidoneità del Modello ai fini della responsabilità da reato. Di conseguenza, le organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l'applicazione su tutte le tipologie di rischio.

In questo senso, per migliorare l'efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal Decreto 231, sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni,



procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o ISO 45001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001), di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti), anticorruzione (ISO 37001) ed in ambito di Certificazioni SOA.

CAPITOLO III

Organismo di Vigilanza

3.1 Individuazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6 del Decreto prevede che, al fine di escludere la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, venga affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "OdV").

Il Decreto non fornisce indicazioni circa la composizione di tale organismo, il quale può, pertanto, avere una composizione sia monocratica che collegiale, purché sia assicurata l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

Così, nelle imprese di piccole dimensioni come Alfa S.r.l.:

- i compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4, del Decreto), preferibilmente supportato da un consulente esterno (Linee Guida Confindustria 2021);
- l'OdV può avere una composizione monocratica (Linee Guida Confindustria 2021).

Nelle società di capitali:

- il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni di OdV (art. 6, comma 4 bis, del Decreto);
- è preferibile un OdV collegiale a composizione mista, con soggetti interni e soggetti esterni all'ente (Linee Guida Confindustria 2021);
- se l'OdV è costituito solo da soggetti esterni, è opportuno che venga garantito un adeguato coordinamento con il sistema di controllo interno (Linee Guida Confindustria 2021).

3.2 Requisiti soggettivi dell'Organismo di Vigilanza.



Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7), i componenti dell'OdV devono soddisfare, all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico, pena la decadenza, i seguenti requisiti:

i) Autonomia e Indipendenza

L'autonomia sussiste nel momento in cui all'OdV viene garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dell'organo dirigente. Nel sistema disegnato dal Decreto, infatti, quest'ultimo è uno dei soggetti controllati dall'Organismo di vigilanza.

Il requisito dell'autonomia deve essere affiancato da quello dell'indipendenza, affinché i componenti dell'Organismo di Vigilanza non siano condizionati a livello economico e personale o versino in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Tali requisiti sembrano assicurati riconoscendo all'OdV una posizione autonoma e imparziale, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale (ad es. al Consiglio di Amministrazione o agli Amministratori), nonché la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore. Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi.

Diversamente, infatti, potrebbe esserne minata l'obiettività di giudizio come organo all'atto delle verifiche sui comportamenti e sul Modello.

Peraltro, se l'Organismo di Vigilanza ha composizione collegiale mista, poiché vi partecipano anche soggetti interni all'ente – preferibilmente privi di ruoli operativi – da questi ultimi non potrà pretendersi una assoluta indipendenza. Dunque, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

ii) Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.



A tal fine, i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione efficaci, nei limiti stabiliti dal Modello, relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza, potendo, se del caso, avvalersi, per particolari problematiche, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società apposito incarico di consulenza.

iii) Continuità d'azione

L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la verifica sul rispetto del Modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

3.3 Casi di ineleggibilità e di decadenza.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a) i conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società, che ne compromettano l'indipendenza;
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c) la condanna o l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei Reati previsti dal Decreto o a reati della stessa indole;
- d) l'essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) fatta salva diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- f) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- g) intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali e/o professionali di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio con la Società e/o con i rispettivi amministratori o soci.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente dell'OdV è tenuto ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

3.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.



La funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

- i) vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- ii) verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia la sua idoneità a prevenire la commissione dei reati in questione;
- iii) individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio Reato e l'adeguatezza delle procedure interne al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.

3.5 Comunicazioni verso l'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza esercita la propria funzione di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle diverse Aree aziendali.

In particolare, periodicamente, ovvero a richiesta espressa dell'OdV, i responsabili delle singole Aree Aziendali coinvolti nei processi sensibili:



- verificano il rispetto ed il livello di attuazione del Modello;
- segnalano le eventuali criticità riscontrate, ovvero gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello, dal Codice Etico o, più in generale, dalla normativa vigente;
- danno evidenza delle eventuali azioni correttive che dovrebbero essere intraprese o in corso di attuazione.

Più in generale, tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di segnalare all'OdV la commissione o presunta commissione di Reati, condotte e/o prassi non in linea con le norme comportamentali previste dal Modello, dal Codice Etico e dalle ulteriori procedure aziendali che ne sono attuazione.

3.6 Attività di *reporting* dell'OdV.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Organo Amministrativo in ordine al rispetto e all'attuazione del Modello ed alle eventuali criticità riscontrate.

Nello specifico, l'OdV deve informarlo in ordine all'attività svolta con cadenza periodica e, in ogni caso, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. In particolare, l'OdV deve predisporre con cadenza semestrale un rapporto scritto avente ad oggetto:

- a) l'attività dallo stesso svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure);
- b) le eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Modello, nonché lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi sul Modello stesso.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle diverse funzioni aziendali qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

Ogni verbale, corrispondenza, informazione, segnalazione o report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV anche nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679).



CAPITOLO IV

Disciplina sul *Whistleblowing*

4.1 Premessa.

In attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

La normativa di riferimento è l’art. 2 della Legge 179/2017 ed insieme alla stessa occorre tener conto della Nota Illustrativa sul Whistleblowing approvata a Gennaio 2018 da Confindustria, delle Linee Guida di Transparency International Italia per la predisposizione di procedura in materia di Whistleblowing e della Determinazione ANAC n. 6 del 28.04.2015 (Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti), con riferimento alle regole generali riferibili anche al settore privato.

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

In particolare, la tutela del segnalante deve ora essere garantita, oltre che dagli enti pubblici indicati nel decreto (es. enti pubblici economici, enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, società in house, concessionari di pubblico servizio), anche dai seguenti soggetti privati:
i) dalle aziende dotate del modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001 e relativamente agli illeciti a tal fine rilevanti (c.d. reati-presupposto), come già previsto dalla L. n. 179/2017;

ii) da tutti i soggetti non rientranti nel settore pubblico che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato), ovvero da quelli che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’allegato al D.Lgs. 24/2023 (cioè connessi a servizi, prodotti e



mercati finanziari), anche se nell'ultimo anno non abbiano raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati.

In particolare, il decreto in commento ha introdotto l'obbligo, per tali soggetti, di attivare canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione. La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato, ovvero è affidata ad un canale esterno, anch'esso autonomo e specificamente formato.

4.2 Destinatari e Funzioni.

Autori della segnalazione possono essere tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali di segnalazione implementati dalla Società, in conformità alla normativa vigente.

Nello specifico, i segnalanti possono essere:

- a) soci-azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate in via di mero fatto, presso la Società;
- b) lavoratori subordinati e autonomi che svolgono la propria attività o parte di questa presso la Società;
- c) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) fornitori, clienti, partner commerciali e finanziari, e, più in generale, chiunque sia in relazioni d'interessi con la Società e non sia tenuto ad astenersi dalla segnalazione sulla base di previsioni di legge (di seguito i "Terzi").

La tutela predisposta per il segnalante è estesa, ai sensi dell'art. 3, co. 4, D.Lgs. 24/2023, anche a coloro che effettuano segnalazioni/divulgazioni pubbliche:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;



c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

4.3 Canali di segnalazione.

Alfa S.r.l. ha attivato appositi canali di segnalazione, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Tali canali di segnalazione prevedono il diretto interessamento, da parte del segnalante, dell'OdV.

Il soggetto preposto alla gestione del canale di segnalazione, nonché destinatario della ricezione e incaricato dell'esame delle segnalazioni, è l'Organismo di Vigilanza, soggetto autonomo, formato per la gestione del canale di segnalazione e dotato di comprovata esperienza.



I soggetti segnalanti possono trasmettere direttamente al Gestore (OdV) le proprie segnalazioni, mediante:

i) canale prioritario: l'invio della segnalazione a mezzo raccomandata a/r all'attenzione del Gestore dei canali di segnalazione. In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al Gestore dei canali di segnalazione";

ii) canale alternativo: l'utilizzo della linea telefonica, email o Pec, interagendo direttamente con il Gestore. Il segnalante potrà altresì richiedere apposito incontro diretto con il Gestore, che deve essere fissato entro un termine ragionevole (entro 10/15 giorni). L'incontro potrà essere registrato mediante sistema idoneo alla conservazione e all'ascolto laddove il segnalante presti il proprio consenso. In ogni caso, le dichiarazioni saranno verbalizzate per iscritto e il contenuto del verbale sarà confermato dal segnalante mediante la propria sottoscrizione.

Inoltre, la Società, in adempimento di quanto statuito dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24/2023, si impegna ad affiggere sulle bacheche aziendali apposita informativa, contenente informazioni chiare in ordine:

a) ai canali di segnalazione, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare una segnalazione interna;

nonché

b) al canale, alle procedure, ai presupposti per effettuare eventuali segnalazioni esterne mediante gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La descritta informativa sarà inoltre messa a disposizione all'interno di una sezione dedicata nel sito internet della Società, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui ai punti a) e b) anche ai soggetti che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società medesima (es. clienti, fornitori, consulenti etc.).

Il Gestore svolge direttamente tutte le attività finalizzate all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni



aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

Il Gestore e tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione che possono venire a conoscenza di dati riservati sono espressamente autorizzati al trattamento e previamente istruiti ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, Reg. (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

4.4 Oggetto della segnalazione.

Il Segnalante può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ossia potenzialmente integranti i c.d. reati presupposto, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b) comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni del Modello 231, ove implementato, dei relativi Protocolli, Allegati, delle Procedure, delle Istruzioni Operative, ovvero del Codice Etico e/o Politiche adottati dalla Società;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.Lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f) atti o comportamenti che, pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti c), d) ed e) del presente paragrafo.



Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste estranee agli ambiti sopra citati o legate ad un interesse personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate: sono, quindi, escluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il segnalante ed un altro lavoratore.

Sono, inoltre, escluse:

- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle Direttive e Regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'Ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

4.5 Misure di tutela del segnalante.

Le misure di tutela riconosciute al segnalante sono:

- i) obbligo di riservatezza circa la sua identità: l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- ii) tutela della privacy: i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- iii) divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante: ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 24/2023, le persone segnalanti non possono subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli ed i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro.

CAPITOLO V

Sistema Sanzionatorio

5.1 Premessa – Funzione del Sistema sanzionatorio.



Tra i requisiti essenziali del Modello vi è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione: **a)** delle regole di condotta previste dal Modello; **b)** dei principi indicati nel Codice Etico.

Infatti, per potersi avvalere dell'efficacia esimente del Modello, l'Ente deve assicurarsi che questo sia adottato, ma anche efficacemente applicato ed attuato. L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di un *“sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale (art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 231/01), quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b), D.Lgs. 231/01).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari:

- i) è disposta anche in caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non integrando ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico-organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società;
- ii) interessa anche la violazione dolosa o colposa delle prescrizioni in materia di *Whistleblowing*, laddove, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengano compiuti atti di ritorsione o di discriminazione nei confronti del segnalante;
- iii) prescinde dall'effettiva commissione di un reato-presupposto, nonché dall'avvio e dall'esito di qualsiasi procedimento, anche penale, innanzi l'Autorità Giudiziaria. La Società, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in considerazione della loro autonomia, coincidere con le valutazioni del giudice.

È compito della Società verificare il rispetto e l'applicazione del sistema disciplinare, nonché applicare la sanzione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dopo le verifiche dallo stesso svolte.

5.2 Obblighi dei destinatari del sistema disciplinare.

I destinatari del sistema disciplinare, che corrispondono ai destinatari del Modello, devono osservare scrupolosamente gli obblighi di:

- conformarsi al Modello, al Codice Etico, alle Politiche societarie e, in generale, alle previsioni di Legge vigenti;



- improntare qualsiasi azione a criteri di trasparenza, rispetto delle procedure, assenza di qualsiasi interesse o condizionamento impropri, anche solo indiretti;
- evitare qualsiasi conflitto di interesse;
- riferire ai propri superiori o, comunque all'OdV, qualsiasi situazione, da chiunque posta in essere, di mancato rispetto del Modello, delle procedure o dei controlli previsti.

Inoltre, i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di gestione e controllo (anche solo per una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) devono osservare scrupolosamente i seguenti ulteriori obblighi:

- acquisire tutte le informazioni normative, professionali, deontologiche necessarie ed opportune per rispondere in modo pienamente consapevole ed efficace alle previsioni sopra richiamate e alla loro finalità sostanziale;
- trasmettere a sottoposti e collaboratori formazione e informazione idonee ad assicurare l'attuazione del Modello e la loro finalità sostanziale.

5.3 Tipologia e criteri di applicazione delle sanzioni.

Ad ogni segnalazione di un comportamento rilevante nei termini sopra indicati, ricevuta o attivata dall'Organismo di Vigilanza, verrà promossa, dalle competenti funzioni aziendali, un'azione finalizzata all'accertamento della responsabilità per la violazione stessa.

In particolare, la fase di accertamento consisterà nel verificare la sussistenza della violazione e stabilire la gravità della sanzione eventualmente da applicare. Nel corso della fase di accertamento sarà ascoltato l'autore della violazione, al quale sarà garantito un congruo termine per poter presentare le proprie difese e giustificazioni. In caso di violazione appurata, la funzione competente, qualora la tipologia della sanzione non richieda l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, provvederà ad inviare comunicazione all'autore con l'applicazione della sanzione stessa.

La gravità della violazione è valutata in base ad alcuni elementi, quali:

- livello di responsabilità gerarchica e di autonomia del dipendente;
- esistenza di precedenti disciplinari;
- elemento soggettivo del comportamento (dolo, colpa lieve, colpa grave);
- rilevanza degli obblighi violati;



- entità del danno derivante alla Società o l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto (quali, a titolo esemplificativo, l'avvio di procedimenti penali con conseguenti danni d'immagine alla Società, l'irrogazione di sanzioni ai sensi del Decreto, quali sospensione di autorizzazioni/licenze, ecc.);
- eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate dovrà essere sempre inviato flusso informativo all'OdV (anche qualora la contestazione riguardi un membro dell'OdV stesso e sempre che la contestazione non coinvolga l'Organismo stesso nella sua interezza).

5.4 Sanzioni nei confronti dei dipendenti.

La violazione delle singole disposizioni previste nel presente Modello e nel Codice Etico da parte dei dipendenti della Società, costituisce illecito disciplinare ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria nella versione attualmente vigente ed eventuali accordi integrativi in vigore, che comporta l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una sanzione, nel rispetto dell'art. 7, commi 2 e 3, della L. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, per il CCNL edile-artigiano si prevedono i seguenti provvedimenti disciplinari:

- rimprovero verbale: in caso di violazione colposa ed isolata delle procedure interne previste dal Modello e/o dei principi del Codice Etico, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- rimprovero scritto: in caso di violazione ripetuta delle procedure interne previste dal Modello e/o dei principi del Codice Etico, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- multa per un importo non superiore a tre ore di retribuzione: in caso di ripetuta violazione delle procedure interne previste dal Modello e/o dei principi del Codice Etico, nonostante i precedenti rimproveri, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni: in caso di ripetuta violazione delle procedure interne previste dal Modello e/o dei principi del Codice Etico, che arrechi un danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo, purché tale condotta non sia



comunque diretta in modo univoco alla commissione del Reato o non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;

- licenziamento: nel caso in cui il lavoratore adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto, nonché nel caso il dipendente adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, in quanto tale comportamento, per la sua natura e/o gravità, vada a configurare giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Il datore di lavoro non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver sentito la sua difesa.

La contestazione del datore di lavoro, salvo che per il richiamo verbale, dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare la sua difesa. Se entro ulteriori 5 giorni non viene adottato alcun provvedimento, si riterranno accolte le giustificazioni del lavoratore. La difesa del lavoratore può essere effettuata anche verbalmente ed anche con l'assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze.

5.5 Misure nei confronti di soci, componenti dell'OdV e procuratori della società.

Soci.

Per quanto concerne le figure dei soci, tra le gravi inadempienze è espressamente ricondotta la connivenza di un socio con un dirigente o un dipendente della Società che abbia posto in essere una grave violazione del Modello.

Anche le gravi inadempienze vengono valutate dall'Organo Amministrativo che delibera secondo le regole previste dallo Statuto, sentito in ogni caso l'Organismo di Vigilanza. È espressamente prevista la sospensione del socio unico con delega delle funzioni a soggetto da nominarsi e che



rispecchi i requisiti previsti per ricoprire il ruolo di OdV, laddove venga condannato anche soltanto in primo grado per violazione del D.Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza.

Qualora si ravvisi violazione del Modello commessa da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza, in particolare in caso di:

- mancata osservanza del Modello;
- condotta negligente nell'individuazione di violazioni o eventuali carenze del Modello, o, più in generale, in caso di negligenza nello svolgimento del proprio incarico;

l'Organo Amministrativo procederà all'assunzione degli opportuni provvedimenti, fino alla revoca dell'incarico ed alla conseguente sostituzione dell'Organismo stesso.

Procuratori della società.

In caso di mancata osservanza dei principi di comportamento contenuti nel Modello o di condotta negligente nell'individuazione di violazioni o eventuali carenze del Modello da parte di un Procuratore della Società, l'Organismo di Vigilanza ne dà informazione all'Organo Amministrativo, il quale dovrà deliberare in merito all'adozione, in relazione alla gravità della violazione, di uno dei seguenti provvedimenti:

- richiamo formale scritto;
- sospensione temporanea dalla carica e sospensione dell'emolumento;
- revoca dalla carica.

Resta ferma l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari laddove il Procuratore sia altresì Dipendente della Società.

5.6 Misure nei confronti di parti terze coinvolte nei processi sensibili.

Ogni violazione posta in essere dalle terze parti intese quali Consulenti, procacciatori d'affari, fornitori, appaltatori e Partner, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle rispettive lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, distribuzione, appalto, subappalto, consulenza, fornitura, prestazione d'opera e accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.



Le competenti funzioni aziendali curano l'inserimento nella modulistica contrattuale aziendale (o nei contratti specifici) del modello di clausola predisposta dall'azienda.

CAPITOLO VI

Diffusione del Modello e formazione

6.1 Diffusione del Modello.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello adottato nelle sue diverse sezioni.

L'adozione del Modello da parte della Società è comunicata ai dipendenti e agli stakeholder. In particolare, copia del Modello e del Codice Etico viene messa a disposizione di tutti i dipendenti, i quali sono tenuti a:

- acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

I neoassunti ricevono, all'atto dell'assunzione, copia del Modello e del Codice Etico. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Poiché l'effettività del Modello può essere inficiata dall'instaurazione di rapporti di collaborazione con soggetti estranei agli obiettivi ed ai valori in esso previsti, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del presente Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati



o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: partners commerciali, consulenti, intermediari ed altri collaboratori autonomi).

In ogni caso copia del Modello è sempre resa a disposizione per la consultazione tramite pubblicazione del medesimo sul sito internet della Società.

6.2 Formazione sul Modello.

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere tra i dipendenti la conoscenza della normativa di cui al Decreto, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basano il Modello ed il Codice Etico.

L'attività di formazione dei dipendenti potrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

Dovranno essere, altresì, forniti a soggetti esterni, ad esempio, consulenti e partners, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

La Società si impegna a garantire il costante aggiornamento della formazione dei destinatari del Modello in relazione a modifiche significative dello stesso o del quadro normativo di riferimento.

* * * * *



MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO EX
D.LGS n. 231/2001 e L.
190/2012

Parte Speciale
(Parte B del Modello)



SOMMARIO

INTRODUZIONE ---pag. 5

PARTE SPECIALE A – Reati contro la P.A ed ai danni dello Stato---pag. 8

1.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)-
---pag. 8

1.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio---pag. 14

1.2.1 Premessa---pag. 14

1.2.2 Pubblico Ufficiale---pag. 15

1.2.3 Incaricato di pubblico servizio---pag. 15

1.2.4 Altri soggetti terzi---pag. 16

1.3 Aree a rischio---pag. 17

1.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 18

1.5 Principi procedurali specifici---pag. 21

1.5.1 Contratti---pag. 21

1.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 21

1.7 Controlli Specifici---pag. 22

PARTE SPECIALE B – Reati di criminalità organizzata---pag. 23

2.1 Le tipologie di reati di criminalità organizzata (art. 24 D.Lgs 231/01)---pag. 23

2.2 Aree a rischio---pag. 24

2.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 25

2.4 Principi procedurali specifici---pag. 26

2.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 26

PARTE SPECIALE C – Reati societari---pag. 28

3.1 Le tipologie di reati societari (art. 25ter D.Lgs 231/01)---pag. 28

3.2 Aree a rischio---pag. 34

3.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 34

3.4 Principi procedurali specifici---pag. 37

3.4.1 Contratti---pag. 37

3.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 38



PARTE SPECIALE D – Delitti informatici e trattamento illecito di dati---pag. 38

4.1 Le tipologie di reati in materia di delitti informatici e trattamento di dati (art. 24bis D.Lgs 231/01)---pag. 38

4.2 Aree a rischio---pag. 39

4.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 41

4.4 Principi procedurali specifici---pag. 42

4.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 42

PARTE SPECIALE E – Violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro---pag. 43

5.1 Le tipologie di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies D.Lgs 231/01)---pag. 43

5.2 Aree a rischio---pag. 45

5.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 45

5.4 Principi procedurali specifici---pag. 46

5.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 47

PARTE SPECIALE F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio---pag. 49

6.1 Le tipologie di reati commessi in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25octies D.Lgs 231/01)---pag. 49

6.2 Aree a rischio---pag. 52

6.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 52

6.4 Operazioni sospette o anomale---pag. 53

6.5 Principi procedurali specifici---pag. 53

6.5.1 Contratti---pag. 53

6.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 54

PARTE SPECIALE G – Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti---pag. 55

7.1 Le tipologie di reati commessi in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies D.Lgs 231/01)---pag. 55

7.2 Aree a rischio---pag. 57

7.3 Principi procedurali specifici---pag. 57

7.4 Controlli specifici---pag. 58

7.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 59

PARTE SPECIALE H – Delitti contro l'industria ed il commercio---pag. 60



8.1 Le tipologie di delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25bis.1 D.Lgs 231/01)---pag. 60

8.2 Aree a rischio---pag. 60

8.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 61

8.4 Principi procedurali specifici---pag. 61

8.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 61

PARTE SPECIALE I – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria---pag. 63

9.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies D.Lgs 231/01)---pag. 63

9.2 Aree a rischio---pag. 63

9.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 65

9.4 Principi procedurali specifici---pag. 63

9.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 64

PARTE SPECIALE J – Reati Ambientali---pag. 65

10.1 Tipologie e caratteristiche dei Reati Ambientali (art. 25undecies D.Lgs 231/01)---pag. 65

10.2 Aree a rischio---pag. 65

10.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 66

10.4 Principi procedurali specifici---pag. 66

10.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 67

PARTE SPECIALE K – Reato di impiego di lavoratori irregolari---pag. 69

11.1 Il reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25duodecies D.Lgs 231/01 ed ex D.Lgs 109/2012)---pag. 69

11.2 Aree a rischio---pag. 71

11.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento---pag. 71

11.4 Principi procedurali specifici---pag. 72

11.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 73

PARTE SPECIALE L – Reati Tributari e Fiscali---pag. 74

12.1 I reati tributari e fiscali (artt. 25Quinquesdecies e 25sexiesdecies D.Lgs 231/01)---pag. 74

12.2 Aree a rischio---pag. 78

12.3 Principi procedurali specifici---pag. 78

12.4 Controlli specifici---pag. 78

12.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza---pag. 82



INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello organizzativo – come declinati al par. 2.3 della Parte Generale dello stesso – dovranno seguire al fine di prevenire, nell’ambito delle specifiche attività svolte da Alfa S.r.l. e considerate “a rischio”, la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

La Parte Speciale, si riporta e applica, in osservanza del principio di tassatività, il sistema sanzionatorio derivante dalla mancata osservanza e rispetto, da parte dei destinatari, del MOG adottato, come indicato nel Capitolo V della Parte Generale.

Nello specifico la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.



È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

L'attività di *risk assessment* svolta con riguardo ad Alfa S.r.l. ha consentito la mappatura delle aree aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (e suoi aggiornamenti), ottenendo una valutazione che si può riassumere come di seguito indicato nel relativo prospetto:

Reati presupposto	Definizione del rischio	Danno-impatto per Alfa S.r.l.
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	Alto	Molto dannoso
Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Medio	Dannoso
Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata	Medio	Dannoso
Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Alto	Molto dannoso
Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Basso	Trascurabile
Art. 25 bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio	Medio	Dannoso
Art. 25 ter Reati societari	Medio	Dannoso
Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Basso	Trascurabile
Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione organi genitali femminili	Basso	Trascurabile
Art. 25 quinques Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600bis, 601, 602 e 603bis c.p.)	Basso	Trascurabile
Art. 25 sexies Abuso di mercato	Basso	Trascurabile
Art. 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Medio	Dannoso
Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Alto	Molto Dannoso
Art. 25 octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Medio	Dannoso
Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Basso	Trascurabile
Art. 25 decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Medio	Dannoso
Art. 25 undecies Reati ambientali	Medio	Dannoso



Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Medio	Dannoso
Art. 25 terdecies Razzismo e xenofobia	Basso	Trascurabile
Art. 25 quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati	Basso	Trascurabile
Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari	Medio	Dannoso
Art. 25 sex-decies Contrabbando	Basso	Trascurabile
Art. 25 septies-decies Delitti contro il patrimonio culturale	Basso	Trascurabile
Art. 25 duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Basso	Trascurabile
Art. 25 undevicies Delitti contro gli animali	Basso	Trascurabile

* * * * *



PARTE SPECIALE A

Reati contro la P.A. ed ai danni dello Stato.

1.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente parte speciale A, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Alfa S.r.l..

Peculato (art. 314 c.p.)

L'articolo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

Questa fattispecie, insieme a quelle di cui agli artt. 316 e 323 c.p. è rilevante – oltre che per gli enti pubblici economici - per le società partecipate o in controllo pubblico che erogano un servizio di rilevanza pubblica: in questi enti alcuni soggetti assumono qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta (c.d. P.A. in senso oggettivo). E queste considerazioni valgono anche per il Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e per l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Peraltro, i nuovi delitti introdotti dal D.Lgs 75/2020, potrebbero diventare rilevanti anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini, l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che



non gli spettano o ad abusare del suo ufficio. Pur senza dazione o promessa di utilità che porterebbe ad integrare fatti di corruzione.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

L'articolo punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorquando, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.



Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La costrizione richiede di accertare la preminenza prevaricatrice esercitata dal pubblico ufficiale sulla controparte privata, per creare o insinuare nel soggetto passivo uno stato di timore, idoneo ad eliderne la volontà. La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso. Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato (fatta salva l'ipotesi, peculiare, di cui all'art. 319-quater c.p., introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190; v. infra).

Pertanto, attesa la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio, in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica. I medesimi potrebbero però concorrere – ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) – nel delitto di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318 - 319 e art. 319-bis c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.



La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis c.p.

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Costituisce altresì reato la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, per sé o un terzo, denaro o altra utilità.

(Cfr. Tribunale di Bologna, 10 luglio 2018 n. 3425, in una fattispecie avente ad oggetto una ispezione ordinata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei confronti di una Società, nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti; il procedimento vedeva imputati uno degli ispettori ANAC che aveva condotto le verifiche ed il Responsabile della Direzione Acquisti e Appalti della Società, ove, approfittando dei contatti intervenuti nell'ambito dell'ispezione, l'Ispettore avrebbe sollecitato il Responsabile a favorire l'assunzione del figlio presso la Società mediante lo svolgimento di uno stage; sicché, attraverso la condotta del proprio dipendente, la Società avrebbe perseguito l'indebito vantaggio individuato nel condizionamento degli esiti ispettivi).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)



Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La fattispecie rileva ai fini del d. lgs 231/01 solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La fattispecie sopra considerata potrebbe realizzarsi, in concreto, nel caso del dipendente di un'impresa che, approfittando di rapporti personali con il funzionario pubblico preposto al rilascio di determinati permessi e/o autorizzazioni, prenda contatto con quest'ultimo per ottenere un provvedimento favorevole nell'interesse dell'impresa, pur consapevole di non averne diritto. In un caso del genere, il dipendente potrebbe supportare il funzionario pubblico fornendogli pareri legali e documenti utili ai fini del perfezionamento del reato. La condotta del funzionario che rilascia il provvedimento non dovuto si inquadrirebbe nella fattispecie dell'abuso d'ufficio, che si configura come reato "proprio". Tuttavia, il dipendente (e con lui l'impresa nel cui interesse lo stesso abbia



agito) risponderebbe a titolo di concorso dell'extraneus nel reato "proprio", in quanto nella sua condotta si rinverrebbero:

1. consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale del soggetto contattato;
2. consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
3. partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Il reato si configura qualora, chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad esempio, del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; lo stesso può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis)

Il reato si configura se la truffa riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee/UE.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)



Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, con modalità di violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o, comunque, turbi il regolare svolgimento della gara in occasione di pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontani gli offerenti.



Le pene sono maggiori se il colpevole è la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti e la pena – ridotta – si applica anche nel caso di licitazioni private per conto di privati ma dirette da Pubblico Ufficiale o persona legalmente autorizzata.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

Come nel caso che precede, il reato si configura nel caso in cui chiunque, con modalità di violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o, comunque, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

1.2 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio.

1.2.1 Premessa

Nei paragrafi che seguono vengono fornite le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio a mente della legge penale; nel contempo si definiscono i criteri per poter individuare quelle categorie di soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminose sopra richiamate.

1.2.2 Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, Codice penale, è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.



Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Pertanto, in via conclusiva, agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come pubblico ufficiale qualsiasi soggetto che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi (a titolo esemplificativo, si considerano tali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le istituzioni delle Comunità Europee, i giudici, i notai, i cancellieri, i segretari, ecc.).

1.2.3 Incaricato di pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Gli incaricati di pubblico servizio sono dunque quei soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale.

Alla stregua della definizione normativa di incaricato di pubblico servizio, si rileva che le società per azioni a partecipazione pubblica nonché le società private che offrono un pubblico servizio, sono considerate a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio ai fini della legge penale (ad esempio aziende di trasporto, aziende di servizi elettrici, ecc.).

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;



- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

1.2.4 Altri soggetti terzi

Ai fini del Modello 231 adottato da Alfa S.r.l. si è tenuto altresì conto dei rapporti con soggetti terzi non qualificabili come pubblica amministrazione. Infatti, ancorché detti rapporti non siano direttamente sensibili in quanto manca nella controparte la qualifica pubblicistica, questi tuttavia possono supportare la realizzazione di fattispecie di corruzione attraverso la costituzione di fondi occulti da utilizzarsi quale merce di scambio per ottenere vantaggi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La casistica giurisprudenziale dimostra infatti che, all'interno della struttura organizzata, il corrispettivo sulla base del quale si dà luogo al mercimonio della pubblica funzione è reperito indirettamente e tracciato all'interno di rapporti con fornitori esterni.

1.3 Aree a rischio

I reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- la gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale;
- la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni in relazione all'accreditamento nei portali per la partecipazione a gare e per la tenuta degli albi;
- la gestione dei rapporti con le società deputate al rilascio di certificazioni, attestazioni e documenti di conformità;
- le operazioni straordinarie sul capitale sociale e riserva acconto futuro aumento di capitale;
- la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;
- la gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente;



- la partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi;
- la partecipazione a gare pubbliche per l'erogazione di servizi nei confronti di Enti Pubblici;
- le elargizioni ed altre iniziative liberali
- la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- la gestione degli appalti pubblici e privati;
- la gestione delle ATI e delle attività consorziate;
- l'ambiente, salute e sicurezza;
- la gestione dei rapporti con la P.A. in relazione a adempimenti riguardanti l'amministrazione del personale;
- la gestione dei rapporti con le autorità garanti (es. privacy, concorrenza e mercato, sciopero, ecc.);
- la gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- la gestione dei rapporti con i ministeri;
- la gestione del contenzioso giudiziale e dei rapporti stragiudiziali con la P.A.;
- il recupero crediti con la P.A.;
- la richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici da parte della PA italiana o comunitaria e degli investimenti e spese realizzati con fondi pubblici;
- le ispezioni alle infrastrutture e plesso aziendale, nonché dei cantieri;
- la richiesta di autorizzazioni amministrative relativamente a: produzione, nuove opere, materia ambientale;
- la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte della stessa Pubblica Amministrazione;
- la gestione delle Partnership con la P.A.;
- i rapporti istituzionali e politici in genere e per ogni causa instaurati;
- la gestione degli adempimenti tecnico/sostanziali previsti da contratti o convenzioni stipulati con la P.A.;



- la gestione delle ispezioni, verifiche e collaudi effettuati sulla società a forza di un contratto o una convenzione con la P.A.;
- la gestione dei rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza (es. Questura, Prefettura).

1.4 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali, responsabili di procedure, dai dipendenti di Alfa S.r.l., nonché dai subappaltatori e cottimisti di cui si avvale, e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione o soggetti alla stessa assimilabili per ruolo e funzioni.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l., si conformino alle regole di condotta previste nella presente Parte Speciale A, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri di Alfa S.r.l. chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:

- Codice etico;
- Politiche adottate;
- Norme di *Corporate Governance*.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;



- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che siano in grado d'influencare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Alfa S.r.l. o per i propri clienti/fornitori;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, al di fuori di qualsiasi prassi aziendale (così come specificato nel Codice etico);
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità.

In particolare, non possono essere prese in considerazione, per esempio, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione;

- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività propria di Alfa S.r.l.;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici locali o nazionali;
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio di Alfa S.r.l..

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone determinate eventualmente mediante una delega formale deliberata dall'Amministratore Unico;
- i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i



criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o, comunque, approvati dall'Amministratore Unico di Alfa S.r.l.;

- gli incarichi conferiti a consulenti esterni/subappaltatori/cottimisti devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o, comunque, approvati dall'Amministratore Unico di Alfa S.r.l.;
- nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, tranne quelli relativi alla gestione della cassa interna. Dovrà risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere, univoche e complete;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle succitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- ad ispezioni giudiziarie o da parte di Organismi di Vigilanza e ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati da parte dell'Amministratore Unico. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve procedure di maggiore tutela previste all'interno di Alfa S.r.l. per lo svolgimento di attività specifiche rientranti nelle Aree a rischio.

1.5 Principi procedurali specifici.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.



All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni all'Amministratore Unico, a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

1.5.1 Contratti.

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

1.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione di Alfa S.r.l., in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle deleghe verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

1.7 Controlli specifici.

Con riferimento all'attività di *"Partecipazione a gare pubbliche per l'erogazione di servizi nei confronti di Enti Pubblici"*, la Società ha implementato i seguenti controlli:

- l'Amministratore Unico, dopo una valutazione in merito alla fattibilità dell'opera, esprime la decisione finale di partecipazione alla gara. Allo stesso, o a persona esplicitamente delegata, spetta l'approvazione delle offerte e dei contratti, nonché il loro eventuale riesame.
- sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico aventi ad oggetto la correttezza e la trasparenza dei rapporti con la clientela, fornitori, appaltatori e sub-appaltatori.
- la Società adotta una specifica procedura per la gestione di offerte e contratti, avente ad oggetto la definizione delle modalità operative, i compiti e le responsabilità assegnate:



- ✓ nell'analisi delle richieste di offerta provenienti da terzi;
 - ✓ nell'individuazione di bandi di gara a cui intende partecipare;
 - ✓ nella predisposizione, elaborazione e riesame delle offerte tecniche ed economiche;
 - ✓ nel riesame dei contratti;
 - ✓ nella tenuta del "fascicolo dell'operatore economico";
 - ✓ nella tenuta degli Albi;
 - ✓ nella predisposizione della documentazione richiesta per la partecipazione a gare;
 - ✓ nel riesame delle pratiche post-aggiudicazione/assegnazione incarico.
- la Società adotta una procedura di gestione della documentazione, che consente di tenere sotto controllo i documenti e le registrazioni, definendo le specifiche modalità operative e le relative responsabilità.
 - la Società ha conseguito la certificazione ISO 9001-2015.

PARTE SPECIALE B

Reati di criminalità organizzata.

2.1 Le tipologie di reati di criminalità organizzata (art. 24 D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente parte speciale B, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/01.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato è commesso da chiunque, in numero di tre o più persone, si associa allo scopo di commettere più delitti.

La fattispecie distingue i capi, ovvero coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione da coloro che vi aderiscono con mera partecipazione, ritenendo il reato più grave nella prima ipotesi.

Il reato è aggravato se il numero degli associati è uguale o maggiore a dieci e nel caso in cui gli associati scorrano in armi per le pubbliche vie.

Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali costituiti:

- a. da un vincolo associativo tendenzialmente permanente
- b. dall'indeterminatezza del programma criminoso
- c. dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima

Elemento essenziale è l'accordo associativo.



L'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione degli illeciti e dalla partecipazione agli stessi di tutti gli associati.

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è costituito dalla coscienza e volontà di compiere un atto di associazione e di contribuire attivamente con esso alla vita della stessa.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato che mina, non solo l'ordine pubblico, ma anche l'ordine economico, ed è, pertanto, perseguibile d'ufficio. Viene qui in rilievo una figura associativa "speciale", che si differenzia rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p., sul versante attivo, in virtù della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e, sul versante passivo, in forza della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Sotto il profilo finalistico, si riscontra dunque una maggiore ampiezza degli scopi perseguiti rispetto a quelli propri dell'art. 416 c.p.

Detto reato, ad esempio, può essere integrato nella realtà aziendale, ove la società finanzi soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa e si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ovvero ove uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, fa/fanno parte di un'associazione di tipo mafioso o la promuovono, la dirigono o la organizzano.

2.2 Aree a rischio.

Con precipuo riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale B, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la



totalità delle componenti aziendali. Ne consegue che tutte le aree di Alfa S.r.l. sono potenzialmente a rischio di inadempimento.

In occasione dell'implementazione dell'attività di mappatura delle attività a rischio, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività "a rischio di reato", ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

Infatti, nella fase dell'attività di risk mapping, si è osservato che nella realtà quotidiana le organizzazioni criminali tendono ad operare nell'ambito delle tradizionali attività imprenditoriali a basso contenuto tecnologico, afferenti ad alcuni settori specifici, tra cui si annoverano l'edilizia, il movimento terra, i trasporti di inerti e le forniture, come risulta peraltro anche dalla significativa classificazione operata dal legislatore, all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), che ha definito *"come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri."*

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- gli approvvigionamenti di beni e servizi e le prestazioni professionali;
- le attività relative agli adempimenti societari ed ai rapporti istituzionali, anche in relazione al controllo contabile e agli adempimenti societari, e alla predisposizione della documentazione relativa ai valori di stipendi, oneri sociali, accantonamento TFR nonché alla predisposizione del libro unico;
- le attività di produzione di documentazione/informazione necessaria per la partecipazione a commesse pubbliche;
- la gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società;
- la gestione degli appalti;
- la selezione e gestione dei rapporti con fornitori e partner commerciali;



- la selezione del personale.

2.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali e dai dipendenti di Alfa S.r.l., nonché dai subappaltatori e cottimisti di cui si avvale.

.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l., si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di criminalità organizzata.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative ai reati di criminalità organizzata;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari di Alfa S.r.l. devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Alfa S.r.l. sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei seguenti documenti:

(a) Codice Etico, ivi incluso il Codice Etico ANCE; (b) Politica della Qualità; (c) Politica Pari Opportunità; (d) Politica contro discriminazione; (e) Politica Antic-corrruzione.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l. nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 24-ter del D.Lgs. 231/01);



- utilizzare anche occasionalmente modalità operative tali da consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che, non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

2.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di Collaboratori esterni, Clienti, Partner e Fornitori anche stranieri;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni ritenute sospette e, potenzialmente, parte di movimenti finanziari per gli scopi delittuosi di cui alla presente Parte Speciale;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- assicurare la ricostruzione delle operazioni e della documentazione aziendale attraverso la registrazione dei dati in appositi archivi.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partner, fornitori, ecc.), identificate anche in funzione di specifici criteri di importo e significatività della fornitura e coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti di criminalità organizzata e che operano per conto o nell'interesse di Alfa S.r.l., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;



- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

2.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Alfa S.r.l. a ciò preposti (ad esempio, l'amministratore unico).

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale. Tali controlli sono diretti a verificare la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure e prassi interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

Inoltre, i compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui alla presente Parte Speciale sono:

- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure e prassi aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure e prassi interne per la prevenzione dei suddetti reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



PARTE SPECIALE C

Reati societari.

3.1 Le tipologie di reati societari (art. 25ter D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente parte speciale C, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati corrispondenti a quelli contemplati dall' art. 25-ter del Decreto, tenuto conto degli aggiornamenti intervenuti ad opera della legge n.69/2015 che ha modificato gli artt. 2621 e 2622 c.c. e ha introdotto gli artt.2621-bis e 2621-ter c.c. In particolare, l'art. 2622 c.c. oggi rubricato "False comunicazioni sociali delle società quotate" si ritiene un reato presupposto non applicabile ad Alfa S.r.l..

In base all'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001, l'ente risponde *"in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Da ultimo, si segnala infine il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere».

Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, l'art. 55 del Decreto (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ha modificato l'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, inserendo il nuovo delitto di «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare», previsto e punito dall'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023.

Quanto alle suddette modifiche, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa di Alfa S.r.l. del reato di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023, è stato ritenuto remoto, in considerazione



dell'estraneità delle condotte tipiche previste dalle fattispecie in esame all'attività svolta dalla Società, nonché della necessaria realizzazione dell'interesse o vantaggio.

False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità (artt. 2621 c.c. e 2621-bis c.c.)

Il reato di false comunicazioni sociali si configura allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, procedano alla esposizione, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.

Il reato si configura anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

L'art.2621-bis c.c. prevede l'applicazione di una pena inferiore se i fatti descritti all'art.2621 c.c. sono "di lieve entità" tenuto conto della natura e delle dimensioni della società o degli effetti della condotta. Inoltre, l'art.2621-ter c.c. (introdotto sempre dalla Legge n.69/2015) prevede l'esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità, di cui all'art.131-bis c.p., in base ad una valutazione del giudice fondata prevalentemente sull'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi delle fattispecie criminose all'esame, si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la condotta deve essere realizzata con modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)



Il reato si realizza tramite l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato commesso da questi ultimi;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. L'illecito può essere commesso solo dagli amministratori. Nel caso di specie, non essendovi in Alfa S.r.l. alcun collegio sindacale e le cariche di socio unico ed amministratore unico in capo alla medesima persona, la configurabilità del reato viene esclusa.



Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica del reato prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori (amministratore unico).

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:



- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. *Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.*

Essenziale appare dunque il richiamo – indirizzato in particolare agli amministratori – al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi delicate della vita della società.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato presupposto si realizza allorché amministratori o soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; ovvero sottoscrivono reciprocamente azioni o quote; sopravvalutano in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma involge la condotta di amministratori che compiano, tanto nella fase genetica della società quanto in sede di aumento del capitale, una rilevante sopravvalutazione dei beni, dei crediti, ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.



Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La fattispecie consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si tratta di un reato comune e in quanto tale può essere posto in essere da chiunque.

La giurisprudenza ritiene integrato l'illecito penale anche quando la condotta vietata abbia provocato soltanto il conseguimento di un quorum, che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

Nel caso di Alfa S.r.l. il reato non è da ritenersi realizzabile stante la unicità di organo amministrativo che, peraltro, corrisponde al socio unico.

Corruzione tra privati (art.2635, comma 3, c.c.)

La norma punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o persone sottoposte alla vigilanza o direzione di questi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 – bis c.c.)

Il reato consiste nella offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Art.25-ter, comma 1, lett.- s-bis)



s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei, a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione nelle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero nell' incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni pubbliche delle Autorità di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può essere commesso da amministratori, direttori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione della documentazione contabile societaria, liquidatori di società sottoposte per legge ad autorità di pubblica vigilanza i quali:

- nelle comunicazioni alle predette autorità, previste in base alla legge, al fine di ostacolare la funzione di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- ovvero allo stesso fine, occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economico, finanziaria o patrimoniale;
- ovvero anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

3.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale C del presente Modello le seguenti:



- predisposizione delle comunicazioni sociali riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio e situazione semestrale;
- predisposizione dei bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere;
- operazioni relative al capitale sociale: gestione conferimenti, dei beni sociali, degli utili e riserve, operazioni su partecipazioni e sul capitale;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza;
- comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dell'amministrazione della società;
- con specifico riguardo ai reati di corruzione tra privati le aree di attività che si espongono maggiormente al rischio di perpetrare condotte corruttive sono quelle dedite, di volta in volta, alla negoziazione per la stipula di contratti di fornitura di servizi/prestazione d'opera ai clienti e alla relativa fase di erogazione.

3.3 Destinatari della parte speciale: principi generali d'attuazione e di comportamento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri dell'organo amministrativo e dai soggetti che tengono la contabilità di Alfa S.r.l., ovvero da parte dei soggetti sottoposti a seconda della tipologia dei reati.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio, e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l., si adeguino alle regole di condotta conformi a quanto previsto nella parte speciale C, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari precedentemente elencati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e all'amministratore unico chiamato a collaborare con il medesimo, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica agli stessi demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- Codice etico;
- regole di Corporate Governance;



- regolamento interno per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci delle società di capitali

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l. nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria di Alfa S.r.l.;
- assicurare il regolare funzionamento di Alfa S.r.l. e degli Organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Alfa S.r.l.;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Alfa S.r.l.;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci di Alfa S.r.l.;
- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;



- presentare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Alfa S.r.l., nonché sull'evoluzione delle relative attività;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale;
- esporre nella documentazione trasmessa alle Autorità di vigilanza fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale di Alfa S.r.l.;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di pubblica vigilanza, anche in sede di ispezione come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti;
- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione:
 - le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore;
 - la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità.

3.4 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e che - ove opportuno - devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- nell'attività di predisposizione delle comunicazioni ai soci e al pubblico in generale, contenente informazioni e dati sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di Alfa S.r.l. e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla normativa in vigore;
- nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi relativi all'andamento di Alfa S.r.l. dovranno essere svolti dei programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo da un lato un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e dall'altro lato rendendo gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale.
- nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti Alfa S.r.l., è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal Codice etico;



- nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità di vigilanza occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:
 - delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - degli obblighi di trasmissione delle Autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificatamente dalle predette Autorità;
 - degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi;
- con specifico riguardo all'obiettivo di scongiurare condotte corruttive è fatto divieto di:
 - effettuare illecite elargizioni di denaro e comunque tali da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per Alfa S.r.l.;
 - distribuire omaggi, regali o prestazioni di ogni natura, al di fuori di consolidate prassi aziendali (così come specificato nel Codice etico);
 - effettuare pagamenti in contanti o in natura, eccetto quelli relativi alla gestione della cassa interna e comunque entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di trasferimento di contanti. In particolare, dovrà comunque risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

3.4.1 Contratti.

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

3.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Di seguito i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

- In relazione ai reati societari:
 - procedere a verifiche periodiche, al fine di accertare l'osservanza della normativa societaria e di Corporate Governance, nonché il relativo rispetto da parte di Amministratore e Dipendenti;
 - proporre, ove del caso, all'Amministratore, istruzioni e procedure da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate.
- Con riferimento al bilancio:



- procedere ad almeno un incontro tra l'amministratore e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte della Società, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
- monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute.
- Con riferimento alle altre attività di rischio:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne volte a prevenire la commissione di reati;
 - proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

PARTE SPECIALE D

Delitti informatici e Trattamento illecito di dati.

4.1 Le tipologie di reati in materia di delitti informatici e trattamento di dati (art. 24bis D.Lgs 231/01).

Documenti informatici/Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: "falsità in atti" nel caso di rappresentazione informatica (art.491-bis c.p.)

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: introduzione in un sistema informatico o telematico coperto da misure di sicurezza (art.615-ter c.p.)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)



Estorsione mediante accesso abusivo a sistemi informatici (629, comma 3 c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 c.p.);

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinqües c.p.);

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinqües c.p.).

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati summenzionati i Destinatari del Modello di Alfa S.r.l., oltre ad adottare prassi e comportamenti rispettosi del Codice Etico, si uniformano alle prescrizioni riportate di seguito.

4.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
- gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- utilizzo di software e banche dati;
- gestione dei contenuti del sito Internet.
- gestione di accessi, account e profili
- gestione dei sistemi di hardware e software e beni relativi e connessi
- gestione della sicurezza del sistema IT aziendale inside e outdoor



- gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate infrastrutture IT

In ogni caso, a questo riguardo, con specifico riferimento all'ambito di attività della Alfa S.r.l., i maggiori margini di rischio correlati a tale ipotesi criminosa devono individuarsi nella possibilità che la condotta si realizzi in danno della Pubblica Amministrazione.

Alfa S.r.l. ha già in uso procedure e prassi atte a regolamentare l'utilizzo degli strumenti informatici che si recepiscono interamente nel relativo Protocollo ai fini e per gli effetti del Decreto 231.

Le regole prescritte nelle predette procedure risultano, infatti, costituire un idoneo strumento utile a prevenire fattispecie delittuose connesse all'utilizzo di sistemi informatici o alla gestione di informazione, nonché a prevenire la commissione di reati di detenzione di materiale pornografico e di pornografia virtuale.

In particolare, integrano, presidi preventivi il sistema di deleghe, l'informazione e formazione specifica del personale e la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi. Tali strumenti, inoltre, sono integrati anche dai principi di cui al Codice Etico e dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del successivo GDPR recante norme per la tutela del trattamento dei dati personali e relative misure di sicurezza.

In particolare, Alfa S.r.l. si avvale di una serie di filtri per limitare l'accessibilità dai singoli dispositivi aziendali ed evitare la dispersione dei dati. È inoltre prevista l'installazione di sistemi antivirus e di firewall su tutti i computer al fine di proteggere il sistema informatico da software dannosi (virus), nonché specifiche procedure e prassi di controllo della installazione di software sui sistemi operativi e hardware.

4.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti in attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in commento, si attengono a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi di Delitti Informatici.



Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle attività sopracitate come a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

Ai Destinatari è fatto, in particolare, divieto di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituire il presupposto (es. omesso controllo);
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie al Codice Etico

Inoltre, Alfa S.r.l. si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software, portali e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli userid e delle password per accedere ai principali sistemi informatici;
- limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

4.4 Principi procedurali specifici.

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate da Alfa S.r.l., dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività "sensibili":

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici



(sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);

- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno ad Alfa S.r.l. le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato comunicare a persone interne o esterne ad Alfa S.r.l. i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Tutte le attività svolte devono rispettare il principio di tracciabilità degli atti.

Le responsabilità devono essere attribuite nel rispetto del principio di separazione delle funzioni.

E' fatto obbligo a tutti (organi societari, personale e quanti interessati) di attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge (ivi compreso il D. Lgs. n. 196 del 2003 e il GDPR) e le procedure aziendali sull'utilizzo di strumenti informatici e la gestione delle informazioni e relative istruzioni e misure di sicurezza.

4.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi ai delitti informatici e trattamento illecito di dati sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-bis del Decreto; con riferimento a questo aspetto, l'ODV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei delitti informatici di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la prevenzione dei Delitti informatici in coordinamento con il responsabile della Sicurezza Informatica;



- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE E

Violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

5.1 Le tipologie di reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente Parte speciale E, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni involontariamente la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino involontariamente ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o



imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

L'applicabilità di tali reati a Alfa S.r.l. è stabilita direttamente dalla legge come specificato negli articoli 3 e 30 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro):

Campo di applicazione (Art. 3)

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio.

Si precisa che l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva) ma deve intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Modelli di organizzazione e di gestione (Art. 30)

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa (...) di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi (...)

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL (...) o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti.

5.2 Aree a rischio

Tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro.



Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (o di secondo grado).

5.3 Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") di Alfa S.r.l., nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

I Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice etico;
- le regole di Corporate Governance;
- la normativa prevenzionistica vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le procedure di cui alle certificazioni ottenute e rinnovate;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

La presente parte speciale, prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, come sopra individuati (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Alfa S.r.l. si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi gestire – i rischi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore.



Al fine di garantire un adeguato standard di controllo e prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-septies, Alfa S.r.l., inoltre, ha strutturato, all'interno dell'azienda, un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro certificato secondo la norma ISO 45001, in relazione agli schemi normativi che risultano potenzialmente idonei a garantire un'adeguata prevenzione dei reati per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; oltre che un sistema certificato secondo la norma ISO 39001 per ridurre ulteriormente il rischio di morti e lesioni gravi specificatamente relativi ad incidenti stradali.

Detto sistema, integrato al Sistema di Gestione per la Qualità, è strutturato in modo da assicurare il controllo sul rispetto della normativa cogente e la prevenzione degli infortuni mediante l'applicazione delle procedure gestionali e degli specifici protocolli.

Per i principi generali di comportamento si rimanda, pertanto, al Documento Generale di Valutazione Rischi predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/08 nonché a tutte le procedure interne in tema di sicurezza sul lavoro.

5.4 Principi procedurali specifici

Per le operazioni relative all'espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 i protocolli di controllo specifici prevedono che:

- siano definiti un budget, i piani annuali e pluriennali di investimento e programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza;
- siano definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, meccanismi atti a garantire:
 - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ("RSPP");
 - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;



- la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
- un modello di monitoraggio organizzato e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione;
- reportistiche periodiche (almeno annuali) all'Amministratore in merito all'andamento degli infortuni sul lavoro;
- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia pianificata un'attività di informazione e formazione specifica per i neo-assunti connessa alle mansioni che verranno svolte e ai rischi alle stesse correlati;
- sia predisposto annualmente il programma di formazione generale, tenendo in considerazione gli specifici rischi cui sono sottoposti tutti i lavoratori, le eventuali modifiche legislative intervenute nel periodo, nonché le modifiche rilevanti dei processi o delle tecnologie, tali da richiedere l'acquisizione di nuove conoscenze/capacità del personale;
- siano previsti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito a eventuali ispezioni effettuate presso Alfa S.r.l. da autorità di controllo competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, verbali contenenti prescrizioni e infortuni con prognosi superiore a quaranta giorni;
- sia predisposto ed organizzato un piano di formazione del Personale azienda e di comunicazione interna sui contenuti del decreto e del Modello.

Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e dei protocolli di controllo specifici legittima Alfa S.r.l. all'applicazione del sistema sanzionatorio di cui al presente Modello.

5.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono i seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;



- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti (attraverso proposte di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, o attraverso follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte).

Al fine di svolgere un'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da Alfa S.r.l., l'OdV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.



PARTE SPECIALE F

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

6.1 Le tipologie di reati commessi in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25octies D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente Parte speciale F, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e infine l'autoriciclaggio introdotto ad opera della legge n.186/2014 e rubricato all'art.648-ter.1., del Codice penale.

Il presupposto delle quattro ipotesi di reato è il medesimo: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Relativamente in particolare al neo introdotto reato di autoriciclaggio, esso si sostanzia nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto in correlazione a particolari reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive.

Inoltre, altra caratteristica peculiare di questa parte speciale è che l'Organismo di Vigilanza viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta - a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi



dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è ridotta quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, la pena è diminuita nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì nel caso in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.



Ai fini della colpevolezza, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia, la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

È prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre, non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Autoriciclaggio (Art.648-ter.1. c.p.)

In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. "reato fonte") da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.



La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p..

6.2 Aree a rischio.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale F del Modello, le seguenti:

- acquisti e rapporti con i fornitori;
- approvvigionamenti di beni e servizi
- gestione dei flussi finanziari (incassi, pagamenti, rimborsi spese)
- gestione adempimenti fiscali e tributari
- gestione omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni
- sicurezza sul lavoro
- ambiente.

6.3 Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e comportamento.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di Alfa S.r.l. e dai dipendenti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l., si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecite.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;



- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti di Alfa S.r.l. sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- Codice etico;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti di Alfa S.r.l. nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-octies del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente i conti correnti di Alfa S.r.l. allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

6.4 Operazioni sospette o anomale

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 – 648-bis – 648-ter c.p.:

- offerta di beni o servizi a costi anormalmente inferiori a quelli di mercato;
- acquisto beni e servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività in via professionale.

6.5 Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;



- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali;
- verifiche della regolarità dei pagamenti.

6.5.1 Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

6.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'Organismo di Vigilanza relativamente ai reati della presente parte speciale.

Difatti all'Organismo di Vigilanza è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare:
 - operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo;
 - infrazioni inerenti:
 - o trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile;
 - o apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia.

Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi di Alfa S.r.l. a ciò preposti (per esempio Amministratore Unico).



PARTE SPECIALE G

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

7.1 Le tipologie di reati commessi in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25octies.1, D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente Parte speciale G, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-octies.1 del Decreto relativi a reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio) ha:

- ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-octies.1 («Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti»);
- modificato l'art. 493-ter c.p. al fine di ampliarne l'ambito di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, e non solo a carte di credito o di pagamento, e qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- introdotto l'art. 493-quater c.p., che punisce la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;
- modificato l'art. 640-ter c.p. introducendo al secondo comma una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.



Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Alfa S.r.l..

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene altresì punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme



di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 c.p., primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

7.2 Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale G del Modello, le seguenti:

- Tesoreria. Gestione pagamenti e incassi mediante strumenti diversi dai contanti.

7.3 Principi procedurali specifici

Per la gestione dei pagamenti e degli incassi è previsto l'obbligo di:

Gestione pagamenti:

- separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
- definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione dei pagamenti alle sole risorse autorizzate;
- esecuzione di verifiche in sede di apertura/modifica di anagrafiche fornitori a sistema circa la piena corrispondenza tra il nome del fornitore e l'intestazione del conto su cui far pervenire il pagamento;



- esecuzione di verifiche circa l'esistenza di Richieste ed Ordini di Acquisto, sulla base di titoli di spesa originali, riscontrati ed autorizzati;
- esecuzione di verifiche circa la corrispondenza degli importi da pagare rispetto a quanto dettagliato in specifiche Richieste/Ordini di Acquisto;
- definizione di limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, anche attraverso la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- divieto di effettuare pagamenti su conti cifrati;
- divieto di utilizzo di Istituti di credito privi di insediamenti fisici (c.d. Istituti virtuali).

Gestione incassi:

- individuazione delle responsabilità di gestione della cassa;
- definizione delle tipologie di pagamenti eseguibili per cassa;
- esecuzione della attività di verifica circa:
 - la corrispondenza tra il saldo fisico della giacenza di cassa e il saldo presente a sistema;
 - la documentazione giustificativa delle movimentazioni in entrata e in uscita;
 - la riconciliazione periodica dei movimenti di cassa.

Gestione dei conti correnti:

- definizione dei profili utente che consentono l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate;
- formale autorizzazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, delle operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti (inclusi specimen di firma) della Società;
- esecuzione di verifiche circa le clausole contrattuali inserite nel contratto di apertura di conto corrente;
- esecuzione di verifiche circa la corretta gestione dei flussi finanziari al fine di impedire l'eventuale formazione di riserve occulte e/o il riciclaggio/autoriciclaggio di denaro (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, l'operatività dei conti bancari a firma congiunta, un efficace apparato di tracciabilità del processo decisionale, ecc.);
- aggiornamento e monitoraggio periodico dell'anagrafica dei conti correnti (conti di nuova apertura, conti chiusi, ecc.);

7.4 Controlli specifici



- solo i soggetti autorizzati possono compiere operazioni bancarie. In particolare, l'Amministratore Unico e/o soggetto di volta in volta dal medesimo delegato per il singolo affare/operazione, ha il potere di compiere le seguenti operazioni presso gli Istituti Bancari, in nome e per conto di Alfa S.p.a.:

1. prelevamenti per mezzo di assegni, ricevute, ordini di corrispondenza sull'avere creditore;
2. girata assegni o cambiali per lo sconto e per l'incasso;
3. apertura di c/c di corrispondenza a firma singola.

- la società ha adottato una specifica procedura e prassi avente ad oggetto la gestione degli incassi e la gestione dei pagamenti.

- I pagamenti effettuati nei confronti dei fornitori della Società sono preventivamente sottoposti all'attestazione di conformità del bene/della prestazione ricevuta da parte della Funzione richiedente.

Per ulteriori presidi di controllo si rinvia alle attività sensibili trattate nella Sezione dei Reati Tributari.

7.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- eventuali carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto.



PARTE SPECIALE H

Delitti contro l'industria ed il commercio.

8.1 Le tipologie di delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25bis.1, D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente Parte speciale H, si elencano i delitti previsti.

- *Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*
- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)*

Ratio dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. Le condotte di turbativa o impedimento dell'esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall'art. 513 c.p.) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all'economia, anche alla salute e all'incolumità pubblica (si pensi, ad esempio, alle condotte di "boicottaggio" di un particolare prodotto, con le quali si ingenera nei consumatori la paura di acquistare merce pericolosa, adulterata o avvelenata).

L'elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-bis. 1 del Decreto è rappresentato dalla frode.



Per quanto improbabile, non si può escludere il compimento dei reati indicati nell'interesse di Alfa S.r.l.. Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tali fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

8.2 Aree a rischio

Per quella che è la loro attuale formulazione non è dato rinvenire rischi specifici e concreti di verifica dei reati in esame nell'ambito dell'attività di Alfa S.r.l..

Le attività astrattamente a rischio potrebbero essere le seguenti:

- diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altrui azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte dell'utente/consumatore e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente;
- commissione di atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia.

8.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello i soggetti apicali e i dipendenti di Alfa S.r.l. devono conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa e il sistema di controllo della gestione;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

8.4 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art.25-bis.1. del D.Lgs 231/2001.

In generale, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;



- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri eventuali concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

8.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



PARTE SPECIALE I

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

9.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25decies, D.Lgs 231/01).

Per quanto concerne la presente Parte speciale I, il reato punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

9.2 Aree a rischio

In relazione ai reati relativi a questa sezione le aree ritenute a rischio risultano le seguenti:

- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte Alfa S.r.l.;
- gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta Alfa S.r.l..



9.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies d.lgs. 231/2001.

Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi di Alfa S.r.l. o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

9.4 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano a tutti i Destinatari del Modello che siano coinvolti nelle attività reputate "sensibili" rispetto alle fattispecie di reato contemplate dalla presente sezione.

In particolare:

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

9.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.



In particolare:

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi.

PARTE SPECIALE J

Reati Ambientali.

10.1 Tipologie e caratteristiche dei Reati Ambientali (art. 25undecies, D.Lgs 231/01).

La presente Parte speciale J, si riferisce ai reati ambientali richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato l'inserimento nel D.Lgs. n. 231/2001 dell'art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti. L'analisi della realtà aziendale di Alfa S.r.l. rispetto ai reati contemplati dall'articolo in commento prospetta come fattispecie astrattamente configurabili le seguenti.

Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti



Previsto dall'art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006, si configura nel caso in cui sia svolta – direttamente o indirettamente – l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata – anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi – l'effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Previsto dall'art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/2006, si configura nel caso in cui sia svolta l'attività di trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero si indichino nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Ulteriormente Alfa S.r.l. Può essere chiamata a rispondere dei reati presupposto di cui agli artt. 452Bis c.p., 452quater c.p., 452quinqies c.p., 452octies c.p., 733bis c.p., art. 256 D.Lgs 152/2006, art. 257 D.Lgs 152/2006, art. 258, comma 4, D.Lgs 152/2006, art. 259 D.Lgs 152/2006, art. 260bis D.Lgs 152/2006.

10.2 Aree a rischio

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale J del Modello le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito delle attività svolte e nella sede di Alfa S.r.l.;
- attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti;
- gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

10.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale, finalizzata alla prevenzione dei reati ambientali, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore dell'ente, intervengono nella gestione della tutela ambientale.

In particolare, i processi aziendali sensibili prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:



- Amministratore Unico;
- Responsabile del sistema integrato di qualità, sicurezza e ambiente;
- Responsabile dell'ufficio Ambiente;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- Responsabili della direzione dei cantieri.

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all'art. 25-undecies del Decreto.

In particolare, tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ambientale;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte da Alfa S.r.l.;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

10.4 Principi procedurali specifici

Per la gestione dei rifiuti è previsto l'obbligo di:

- attenersi alle disposizioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle Autorizzazioni integrate ambientali per quanto attiene la classificazione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- assicurarsi che nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie;
- compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti.

È previsto il divieto a carico di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Alfa S.r.l. (compresi subappaltatori, cottimisti e, in genere, soggetti che collaborano esternamente) di:



- smaltire qualsiasi rifiuto prodotto nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale diversamente da quanto previsto dalle norme di legge e operando, in tal modo, una violazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- miscelare i rifiuti.

Al fine di garantire un adeguato standard di controllo e prevenzione dei reati, Alfa S.r.l. ha già adottato un Sistema di Gestione Integrato qualità-sicurezza-ambiente, conforme, tra gli altri, ai requisiti UNI ISO 14001 per gestire le proprie responsabilità ambientali in un modo sistematico, attraverso la valutazione dell'impatto sull'ambiente delle proprie emissioni per la salute, la flora e la fauna e la conseguente predisposizione di azioni di controllo per monitorare gli impatti più significativi.

Si richiama, pertanto, l'intero Manuale integrato per quanto di competenza. La gestione delle attività ad impatto ambientale deve avvenire nel rigoroso rispetto di tale sistema, che, unitamente ai Protocolli ivi allegati, assicureranno il rispetto della normativa vigente e la prevenzione del rischio di commissione dei reati ambientali.

10.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l'applicazione di tali procedure da parte dell'OdV in collaborazione con i servizi Qualità e Ambiente delle divisioni operative con Sistema Ambientale certificato.

In tema di tutela ambientale l'OdV:

- verifica l'aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali;
- vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione;
- esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni delle norme di legge.



PARTE SPECIALE K

Reato di impiego di lavoratori irregolari.

11.1 Il reato di impiego di lavoratori irregolari (art. 25duodecies, D.Lgs 231/01 ed ex D.Lgs 109/2012).

La presente Parte speciale K, si riferisce al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.



Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 109/2012, avvenuto il 9 agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra. L'articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 è stato modificato da ultimo dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"), che ha disposto (con l'art. 30, comma 4) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si riporta il testo del nuovo art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 come modificato dalla legge 161/2017.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.



Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Per completezza di seguito si riportano i commi richiamati dell'art. 12 del D.lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.



Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

11.2 Aree a rischio

In relazione al reato della presente sezione K della Parte Speciale del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:

- assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
- comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
- eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
- gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
- richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.

11.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni, cottimisti, subappaltatori e partners commerciali. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodicies del D.Lgs. 231/2001.

Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Amministrazione) non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.



Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

11.4 Principi procedurali specifici

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo siano coinvolti nelle aree di rischio sopra individuate.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- i lavoratori assunti direttamente da Alfa S.r.l. a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
- qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, Alfa S.r.l. dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- qualora la Società si avvalga di ditte terze ed esterne per l'esecuzione di lavori, Alfa S.r.l. dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante.

11.5 Verifiche dell'Organismo di Sorveglianza



Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente sezione della Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito – nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy – libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE L

Reati Tributari e Fiscali.

12.1 I reati tributari e fiscali (artt. 25quiesdecies e 25sexdecies, D.Lgs 231/01).



La presente Parte speciale L, si riferisce ai reati tributari richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-quinquiesdecies e parzialmente al 25 sexdecies, del D. Lgs. 231/2001.

Tra le importanti novità previste dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale"), vi è l'inclusione di taluni reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019).

Il comma 1, lettera c), dell'articolo 5 del successivo D.Lgs. 75/2020 è dedicato invece all'integrazione delle previsioni dell'articolo 25-quinquiesdecies relativo alla responsabilità delle persone giuridiche da delitto tributario: è stato necessario, infatti, prevedere la responsabilità agli enti - sempre che ricorrano le condizioni di applicazione della direttiva, ovvero la commissione del fatto in parte in territorio di altro Stato membro e un'imposta sul valore aggiunto evasa di almeno dieci milioni di euro - per i delitti non compresi nella disciplina di recente introduzione, ovvero per i delitti:

- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 2000, n. 74);*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 2000, n. 74);*
- *Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 2000, n. 74).*

Anche in questo caso, in accoglimento delle osservazioni formulate dalla 14 Commissione del Senato e dalla XIV Commissione della Camera, è parso opportuno specificare ulteriormente la disposizione al fine di renderla ancor più aderente al testo dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in particolare per ciò che concerne la necessita che i suddetti reati presupposto siano commessi «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri». Si è, pertanto, correlativamente provveduto ad eliminare l'originario e più generico riferimento alla circostanza che le condotte delittuose risultassero poste in essere «anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea».

Per quanto concerne la presente parte speciale L, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili all'attività di Alfa S.r.l..



Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.



Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.



Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

Il reato in esame punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.



12.2 Aree a rischio

In relazione ai reati contemplati dalla presente sezione della Parte Speciale L del Modello le attività che risultano sensibili sono le seguenti:

- Formazione del bilancio e processo fiscale;
- Ciclo passivo;
- Ciclo attivo;
- Gestione amministrativa del personale.

12.3 Principi procedurali specifici

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni. Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

In particolare, i suddetti soggetti sono tenuti al rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- monitoraggio costante dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- verifica della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte;
- verifica di accuratezza del processo di determinazione delle imposte dirette e indirette;
- formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte;
- rispetto delle tempistiche per la presentazione delle dichiarazioni annuali e per il versamento delle imposte verso la P.A.;
- tracciabilità della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione delle imposte e di tenuta e aggiornamento dei registri fiscali;
- sia sottoposta a specifici controlli l'esecuzione di un'operazione nel caso in cui questa sia contornata, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrario da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, quando viene valutata l'attuazione di operazioni con impatti fiscali rilevanti e tali operazioni siano contornate, dal punto di vista fiscale, da un orientamento contrastante da parte della giurisprudenza o da interpretazioni dubbie da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve essere sempre coinvolto il consulente fiscale esterno e possono essere adottate solo previo coinvolgimento del vertice aziendale.

12.4 Controlli specifici



Con riferimento all'attività di "Formazione del bilancio e processo fiscale", la Società ha implementato i seguenti controlli:

- sono presenti specifici principi e regole di condotta nel Codice Etico aventi ad oggetto la trasparenza delle operazioni contabili.
- la gestione degli aspetti fiscali ordinari (es. dichiarazione IVA annuale, dichiarazione dei redditi ai fini IRES e IRAP, dichiarazione dei sostituti d'imposta e certificazioni uniche etc.) è demandata ad uno Studio esterno specializzato;
- La redazione e compilazione delle dichiarazioni viene predisposta dal consulente esterno attraverso l'estrazione dei dati dal sistema gestionale amministrativo contabile in uso alla Società.
- la Società ha formalizzato apposito contratto con lo Studio esterno avente ad oggetto:
 - Gestione degli adempimenti fiscali;
 - Tenuta della contabilità;
 - Predisposizione bilancio annuale.
- lo Studio esterno si occupa della predisposizione dei seguenti documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in conformità alle leggi vigenti in Italia.

La bozza del bilancio, dopo essere stata predisposta, viene sottoposta all'organo amministrativo della società per l'approvazione.

Il bilancio, completo di Nota Integrativa (e di una bozza di Relazione sulla gestione ed eventualmente della Relazione del Collegio Sindacale, qualora richiesta dall'organo di controllo), viene quindi inviato telematicamente entro i termini di legge previsti dalla normativa vigente.

- La contabilità viene gestita dallo Studio esterno, sulla base dei documenti contabili acquisiti. In particolare, l'attività comprende:
 - il controllo formale dei documenti ricevuti;
 - la registrazione dei documenti.
- Successivamente alla contabilizzazione, i documenti vengono ordinati negli archivi del gestionale in uso alla Società e nello specifico gestionale interno utilizzato dallo Studio, resi fruibili per la società mediante apposita utenza dedicata. La società ha aderito all'apposito regime di conservazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate per quanto concerne le fatture elettroniche.

Con riferimento all'attività di "Ciclo Passivo – acquisto di beni o servizi", la Società ha implementato i seguenti controlli:



- sono previsti specifici principi e regole di condotta volti a tutelare il corretto svolgimento delle operazioni di acquisto di beni e servizi e di scelta dei fornitori.
- la Società si avvale di uno specifico sistema gestionale per la contabilizzazione/archiviazione delle fatture passive emesse nei confronti della Società.
- Gestione pagamenti:
 - le fatture passive emesse nei confronti della Società vengono inserite nell'apposito sistema gestionale, cui ha accesso anche il commercialista esterno;
 - Successivamente viene svolta da parte dell'Ufficio Amministrazione una verifica di conformità dell'importo della fattura con la spesa contabilizzata, la fattura viene quindi inviata al commercialista esterno per un'ulteriore verifica inerente gli aspetti formali (data emissione, numero progressivo che la identifichi in maniera univoca, dati del soggetto destinatario, partita IVA, etc.);
 - Prima di procedere alla richiesta di autorizzazione al pagamento, l'Ufficio Amministrazione richiede tramite mail alla funzione richiedente l'attestazione di conformità del bene o del servizio ricevuto;
 - Ricevuto riscontro positivo dalla funzione richiedente, l'Ufficio Amministrazione procede all'invio della richiesta di autorizzazione al pagamento nei confronti dell'Amministratore.
 - Ricevuta l'autorizzazione l'Ufficio Amministrazione procede al pagamento della fattura.
- l'operatività del processo garantisce una separazione di funzioni nell'ambito delle fasi di gestione delle richieste di acquisto, ricevimento bene/servizio; contabilizzazione e pagamento ai fornitori.
- le scadenze di pagamento relative alle fatture passive vengono ordinate ed inserite all'interno di un apposito file Excel che viene aggiornato giornalmente dall'Ufficio Amministrazione.
- la società ha adottato le seguenti procedure:
 - procedura per gli acquisti, strutturata attraverso le seguenti fasi:
 - ✓ Individuazione prodotto/servizio da acquistare;
 - ✓ Indagine di mercato circa il prodotto/servizio da acquistare;
 - ✓ Richiesta e comparazione preventivi;
 - ✓ Negoziazione del prezzo;
 - ✓ Autorizzazione della spesa.
 - procedura per la gestione del cash flow, avente ad oggetto la gestione degli incassi e la gestione dei pagamenti.



- procedura avente ad oggetto il monitoraggio delle modalità operative adottate per la qualificazione dei fornitori e la gestione degli ordini di acquisto di beni e servizi.
- Con cadenza regolare, o su espressa richiesta dell'Amministratore, l'amministrazione presenta al medesimo un'analisi di cash flow.

Con riferimento all'attività di "Ciclo Attivo e recupero crediti", la Società ha implementato i seguenti controlli:

- sono previsti principi etici e regole di condotta volte a stigmatizzare comportamenti integranti le fattispecie di reato in esame.
- il rapporto tra Alfa S.r.l. e la sua clientela viene formalizzato attraverso appositi contratti.
- La società ha formalizzato le seguenti procedure:
 - procedura avente con ad oggetto le diverse fasi in cui si articola il processo di sollecito dei pagamenti delle fatture emesse da Alfa S.r.l.
 - procedura per la gestione del Cashflow, avente ad oggetto la gestione degli incassi e la gestione dei pagamenti.
- La gestione degli incassi da parte della Società viene effettuata attraverso le seguenti sottofasi:
 - Verifica giornaliera degli incassi mediante il sistema di home banking;
 - Confronto avente ad oggetto la corrispondenza tra le fatture «emesse» e le fatture «da incassare»;
 - In caso di insolvenza da parte del cliente, avvio della procedura di recupero crediti.
- con cadenza regolare, o su espressa richiesta della Direzione, l'amministrazione presenta al Direttore Generale un'analisi di cash flow.

Con riferimento all'attività di "Gestione Amministrativa del personale", la Società ha implementato i seguenti controlli:

- la Società ha formalizzato uno specifico contratto con uno Studio esterno avente ad oggetto prestazioni professionali inerenti l'amministrazione del personale dipendente nonché la gestione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto.
- In particolare, lo Studio esterno provvede ai seguenti adempimenti per conto di Alfa S.r.l.:
- Adempimenti mensili:
 - ✓ Elaborazione cedolini paga e relativo riepilogo cantabile del mese;
 - ✓ Compilazione modelli versamento contributi INPS;



✓ MOD.F24

✓ Compilazione distinta per versamenti IRPEF MOD.F24;

✓ Compilazione prospetto contabile;

✓ Pratiche di malattia e maternità;

✓ Elaborazione Trattamento di Fine Rapporto per eventuali cessazioni di rapporti di lavoro.

▪ Adempimenti annuali:

✓ Conguaglio annuale IRPEF;

✓ Conteggi per accantonamenti annuali TFR;

✓ Adempimenti INAIL:

✓ Dichiarazione delle retribuzioni annuali;

✓ Conteggio Autoliquidazione Premi;

✓ Elaborazione e compilazione Modelli CUD;

✓ Sviluppo e redazione Modello 770 (Quadri relativi al personale dipendente);

✓ Elaborazione Modello 770 per invio telematico.

• l'Ufficio Amministrazione, successivamente alla predisposizione della documentazione da parte dello Studio esterno, svolge una verifica sulla correttezza della stessa prima di procedere al relativo pagamento.

• la Società si avvale di uno specifico sistema gestionale per le presenze del personale dipendente.

• la Società ha formalizzato un Regolamento interno che disciplina i seguenti aspetti:

▪ Autorizzazione alle trasferte;

▪ Rimborso dei pasti e del pernottamento;

▪ Rimborso delle spese di trasferta.

• Gestione dei rimborsi spese:

▪ Caricamento dei giustificativi di spesa sul sistema gestionale;

▪ Richiesta autorizzazione al rimborso da parte del dipendente nei confronti del Responsabile di Funzione;

▪ Risccontro delle spese sostenute rispetto al contratto di servizio sottoscritto alla trasferta;

▪ Controllo rimborso da parte del Consulente esterno;

▪ Inserimento del rimborso in busta paga.



12.5 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale.

In particolare:

- eventuali carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto, rilevati dal Collegio Sindacale nell'esercizio delle proprie attività di controllo.



Titolo: Codice Etico

Versione: 1.1

Stato: Approvato

Data di Pubblicazione: 17.04.2026

CODICE **ETICO** (Parte C del Modello)



Titolo: Codice Etico

Versione: 1.1

Stato: Approvato

Data di Pubblicazione: 17.04.2026

* * * * *

(Pagina lasciata vuota intenzionalmente)



SOMMARIO

1- <u>PREMESSA</u>	---pag. 4
2- <u>VISIONE ETICA</u>	---pag. 8
3- <u>VERTICI AZIENDALI</u>	---pag. 9
4- <u>RISORSE UMANE</u>	---pag. 11
4.1 Rapporti gerarchici	---pag. 13
4.2 Rapporti con i dipendenti	---pag. 14
5- <u>RAPPORTI CON L'ESTERNO</u>	---pag. 16
5.1 Rapporti con clienti e fornitori	---pag. 16
6- <u>POLITICA INFORMATIVA</u>	---pag. 18
6.1 Trattamento di Dati e Informazioni	---pag. 18
7- <u>COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI</u>	---pag. 22
7.1 Gestione degli aspetti societari, fiscali e patrimoniali	---pag. 22
7.2 Rapporti con la concorrenza	---pag. 23
7.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	---pag. 24
8- <u>SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</u>	---pag. 26
9- <u>CONFLITTI DI INTERESSE</u>	---pag. 27
10- <u>OSSERVANZA DEL CODICE</u>	---pag. 28
10.1 Obbligatorietà	---pag. 28
10.2 Diffusione	---pag. 28



1 – PREMESSA

Alfa S.r.l. (di seguito anche la “Società”) è una c.d. “piccola impresa” (definizione ai sensi del Regolamento UE n. 651 del 2014) esperta nel settore della segnaletica stradale – tanto verticale quanto orizzontale – che nasce a seguito della pluriennale esperienza dei suoi fondatori maturata nel medesimo ambito.

La Società si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: 1) tracciatura (di nuovi impianti e/o a ripasso) della segnaletica orizzontale sulla sede stradale in vernice spartitraffico bicomponente, in termoplastico e in laminato; 2) commissione, fornitura e installazione della segnaletica verticale; 3) tracciatura della segnaletica orizzontale in autostrada; 4) commissione, fornitura e posa delle barriere di sicurezza; 5) commissione, fornitura e posa di segnaletica di sicurezza, complementare, per cantieri, turistica e luminosa.

Già a partire dal 2009, data della propria costituzione, Alfa S.r.l. ha visto una costante crescita ed aggiornamento che l'ha vista collaborare con Enti Pubblici e Società per Azioni a Partecipazione Pubblica, nonché Pubbliche Amministrazioni di rilievo primario a livello Nazionale, specie per il tramite dell'aggiudicazione di rilevanti gare d'appalto.

La Società, inoltre, negli anni ha ottenuto e rinnovato numerose certificazioni che ne attestano, oltre al livello qualitativo, l'attenzione e sensibilità che rivolge a temi quali la Sicurezza sul lavoro, la salute del personale ed alle tematiche di tutela ambientale.

Nondimeno Alfa S.r.l., ritiene prioritario consolidare i propri valori aziendali, trasponendoli nel presente Codice Etico, per farli emergere all'esterno e per definire la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante dell'organizzazione aziendale.

Con il presente Documento, quindi, la Società persegue il fine di ufficializzare i criteri fondamentali di condotta di Alfa S.r.l., esplicitando in particolare quelli meritevoli e, conseguentemente, raccomandando, promuovendo o vietando formalmente e ufficialmente determinati comportamenti, come di seguito esposto.

Sebbene il Codice Etico non si sostituisca e non prevalga sulle leggi vigenti e sui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in essere, lo stesso è orientato a valorizzare la trasparenza e l'etica



nell'ambito delle attività e delle procedure aziendali, comprese quelle che possono comportare il rischio di commissione dei c.d. reati-presupposto, ovvero i reati rilevanti di cui al D.Lgs 231/01, che ha introdotto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

In particolare, la Società considera la diffusione della cultura della qualità, del rispetto per l'ambiente e dell'attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come obiettivi prioritari, da raggiungere e perfezionare costantemente con determinazione, nel convincimento che questi aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di crescita aziendale, di sviluppo del proprio Personale, dei propri Clienti, Fornitori, Collaboratori esterni e delle parti interessate, con un approccio volto al *risk management*, inoltre la Società intende diffondere l'impegno profuso, nel proprio ambito di responsabilità nella sicurezza stradale, allo scopo di perseguire l'obiettivo della continua riduzione delle cause degli incidenti ed infortuni.

Elementi determinanti in tal senso sono quelli di:

- operare in modo continuativo secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione per Qualità, Ambiente, Sicurezza e Sicurezza Stradale secondo gli standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e UNI EN ISO 39001;
- impegnarsi nel programma teso alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli altri utenti della strada e fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;
- migliorare continuamente la gestione dei propri processi interni attraverso il coinvolgimento e la collaborazione costruttiva di tutto il personale di Alfa S.r.l..

La Direzione adotta, inoltre, un costante e continuo processo di monitoraggio e miglioramento delle prestazioni aziendali attraverso le seguenti azioni:

- definizione e continuo riesame degli obiettivi presenti in indicatori misurabili relativamente alla Qualità dei servizi erogati e dei prodotti forniti, al rispetto dell'Ambiente e delle prestazioni ambientali e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori dell'azienda, potenziando gli aspetti di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento dei Dipendenti sui temi legati al rischio stradale;
- formazione del personale, condotta in modo sistematico, esteso e dettagliato con riferimento alle mansioni specifiche di ciascuno;



- gestione della flotta aziendale con personale dedicato e procedure già attive;
- monitoraggio degli incidenti /infortuni (compresi quelli su strada), i cui esiti sono riportati ai livelli rilevanti dell'azienda e sono accompagnati dal "riesame" dell'evento, che consente di definire azioni correttive da diffondere poi a tutto il personale;
- raccolta di dati e la loro elaborazione tesa a perseguire il miglioramento continuo;
- valutazione delle esigenze del Cliente al fine di soddisfare al meglio i requisiti richiesti ed essere competitivi sul mercato, scegliendo, ove possibile, materie prime con ridotto impatto ambientale e meno pericolose per coloro che le utilizzano, adottando, per quanto possibile, una prospettiva del c.d. ciclo di vita;
- conformità dell'operato aziendale rispetto ai requisiti cogenti applicabili al fine di garantire il massimo livello di qualità dei servizi erogati e dei prodotti forniti, compresi quelli relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- adozione di tutte le azioni necessarie per rendere compatibili i servizi e i prodotti forniti con l'ambiente circostante, nell'ottica della sostenibilità ambientale e, quindi, della prevenzione dell'inquinamento;
- impegno ad eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, incluse le risorse tecniche ed economiche, finalizzate alla realizzazione, al mantenimento dell'efficacia, nonché al miglioramento continuo, del sistema di gestione per la qualità, sicurezza e ambiente.

I destinatari del presente Codice sono, pertanto, chiamati al rispetto dei valori e principi in esso previsti e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di Alfa S.r.l., nonché l'integrità del suo patrimonio economico ed umano.

Il rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico è affidato all'Organo Amministrativo, cui è demandato il preciso compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico in azienda, monitorare l'effettiva attivazione dei principi contenuti nello stesso, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere indagini.

Il potere di eseguire l'istruttoria disciplinare e di comminare eventuali sanzioni ove si riscontrino violazioni dei principi stabiliti spetta all'Organo Amministrativo o ad altro soggetto da questo delegato.



Sarà altresì compito dell'Organo Amministrativo favorire l'adeguamento dell'organizzazione aziendale ai principi del Codice Etico. In particolare, riveste una certa importanza l'attività di formazione etica finalizzata a mettere a conoscenza tutti i soggetti coinvolti dell'esistenza del Codice Etico e di assimilarne i contenuti. Il dialogo e la partecipazione sono indispensabili per far condividere a tutto il personale i valori presenti in questo importante Documento.

Le Premesse sono parte integrante della *mission* aziendale: soddisfare le richieste del Cliente superando le aspettative dello stesso, offrendo servizi integrati di alta qualità che riflettano la dedizione all'eccellenza in ogni aspetto delle operazioni, nel rispetto dell'ambiente e tutela della sicurezza, volti a garantire il massimo livello di competenza.

Dipendenti, amministratori, organi di controllo, nonché collaboratori interni ed esterni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Società nell'ambito della sua direzione e vigilanza, sono i destinatari del Codice Etico. Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Documento ed a contribuire alla sua diffusione ed attuazione.

In nessun modo a convinzione di agire a vantaggio di Alfa S.r.l. potrà giustificare l'adozione di comportamenti che contrastino con i principi del presente Codice Etico. I Destinatari del Codice Etico che ne violino le regole, ledono il rapporto di fiducia con la Società, cagionandole un danno, e saranno soggetti alle sanzioni previste.



2 – VISIONE ETICA

Il *focus* principale dell'attività di Alfa S.r.l. consiste nell'offrire al cliente e a tutta l'utenza finale una elevata e personalizzata qualità dei prodotti e servizi richiesti, al fine di garantire la sicurezza stradale.

La filosofia aziendale muove dall'esigenza di mettere la sicurezza ed il rispetto per l'ambiente al centro di ogni attività – interna ed esterna ad Alfa S.r.l. – e si realizza attraverso la consultazione, la partecipazione, la comunicazione e l'adeguato coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Qualità, competizione ed innovazione sono solo alcuni degli stimoli che portano la Società a creare valore, non solo attraverso l'efficienza della produzione, ma anche attraverso la soddisfazione dei bisogni dei clienti, grazie alla qualità della produzione, il rispetto etico verso ogni interlocutore interno ed esterno, la salvaguardia dell'ambiente e l'attenzione per il territorio circostante.

La buona reputazione non è un bene tangibile, ma per Alfa S.r.l. è una risorsa essenziale in quanto favorisce innegabilmente l'approvazione sociale, l'attrazione delle migliori risorse umane, la soddisfazione del mercato e degli enti con i quali opera, l'equilibrio con i fornitori e l'affidabilità verso i terzi in genere. All'interno, essa consente di prendere ed attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare al meglio il lavoro. Questo Codice è pertanto improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispetto e vantaggio delle parti coinvolte.



3 – VERTICI AZIENDALI

Il sig. Andrea Menegon, nel suo ruolo di Amministratore Unico e Socio al 100% di Alfa S.r.l., nella consapevolezza della propria responsabilità, rispetta e persegue i principi contenuti nel presente Codice Etico, ispirando la propria attività a valori di onestà, integrità, trasparenza, lealtà, correttezza, formazione, qualità, rispetto delle persone e delle regole, nonché collaborazione reciproca ed attenta selezione dei soggetti con i quali opera.

L'impegno del Socio si estende anche e soprattutto ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di non ledere o mettere in pericolo il buon andamento e l'imparzialità della stessa. Proprio nel rispetto di tali principi Alfa S.r.l. si è dotata di puntuale sistema di controllo delle decisioni aziendali rafforzato nelle sue linee di trasparenza e condivisione delle scelte decisionali e di gestione dei c.d. processi sensibili.

Un altro principio che i vertici aziendali intendono rispettare con fermezza è la trasparenza delle azioni, al punto tale da impedire che possano essere poste in essere, da parte di un solo soggetto titolare di poteri rappresentativi, attività astrattamente lesive per la Società. Per tale ragione sussiste l'impegno del sig. Andrea Menegon alla conduzione responsabile della Società medesima, con il coinvolgimento di tutte le figure strategiche allo sviluppo aziendale nel perseguimento di obiettivi di creazione di valore.

Grava sullo stesso sig. Menegon la valutazione delle situazioni di potenziale conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi e posizioni all'esterno così come all'interno della società.

È onere di ciascun componente dei vertici societari nonché dei soggetti che collaborano con Alfa S.r.l. usare il massimo rigore nell'apprezzamento di tali circostanze, a vantaggio di un rapporto trasparente e proficuo della Società nei confronti dei soggetti coinvolti nell'attività dell'azienda, dei soci e dei clienti.

In particolare, ai componenti degli organi sociali è richiesto:

- comportamento ispirato ad autonomia e indipendenza, fornendo informazioni corrette;
- comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- consapevolezza del ruolo;



- condivisione degli obiettivi e spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
- comportamento particolarmente ispirato a correttezza e trasparenza con riferimento a tutte le attività valutate a rischio relativamente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Ne consegue che gli impegni di lealtà e riservatezza assunti vincolano tutti i destinatari del Codice Etico e del Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito, anche, il “Modello”), anche successivamente alla cessazione del rapporto con la Società.



4 – RISORSE UMANE

Alfa S.r.l. riconosce il valore di tutte le persone che prestano la propria attività lavorativa all'interno della Società, contribuendo direttamente allo sviluppo dell'azienda.

La Società, tra i suoi principi cardine, intende garantire sviluppo e crescita professionale alle proprie risorse umane, tenendo conto del singolo potenziale, anche allo scopo di accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun socio, dipendente o collaboratore.

Con questo documento vengono, inoltre, resi cogenti alcuni principi che appartengono già alla prassi e alle procedure aziendali in tema di risorse umane di Alfa S.r.l.:

- 1) ciascun soggetto che collabori a qualunque titolo con la Società non può accettare né tenere conto di raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a forza o a danno di soggetti con i quali viene in contatto per ragioni del proprio ufficio;
- 2) in caso di interruzione o risoluzione del rapporto lavorativo o di collaborazione con la Società, indipendentemente dalla causa, è fatto divieto rivelare informazioni riservate o l'esternazione di considerazioni che possano recare danno all'immagine e agli interessi della Società;
- 3) Alfa S.r.l. realizza condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori ed al rispetto della loro personalità morale, evitando discriminazioni, anche di carattere razziale o xenofobo, illeciti condizionamenti ed indebiti disagi;
- 4) particolare attenzione viene posta alla parità di genere;
- 5) la Società adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti: pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo, sono espressamente vietate. Ogni assunzione o promozione deve effettuarsi rispettando criteri di merito e di competenza. Alfa S.r.l. chiede a qualsivoglia soggetto che collabori a qualunque titolo con la Società, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi summenzionati;
- 6) Alfa S.r.l. corrisponde compensi commisurati alle prestazioni indicate in contratto ed effettua i relativi pagamenti con modalità tracciabili (i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti);



7) ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti sono richiesti trasparenza, professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

Tutti i soggetti che collaborano a qualunque titolo con la Società hanno il dovere di:

- orientare il proprio operato a professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
- improntare la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, al più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;
- adeguare i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice Etico, in particolare attenendosi a tutte le indicazioni e disposizioni dell'azienda in termini di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- assumere, nei rapporti con i colleghi, comportamenti improntati ai principi di civile convivenza e di piena collaborazione e cooperazione;
- considerare la riservatezza principio vitale dell'attività aziendale;
- impiegare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

Il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni soggetto che collabori a qualunque titolo con la Società, il quale, a seconda delle circostanze e sulla base di quanto previsto nel Modello, è perciò obbligato a segnalare al proprio responsabile o all'Organismo di Vigilanza:

- qualunque violazione – realizzata in ambito aziendale – di norme di legge o regolamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché del presente Codice;
- ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- ogni falsificazione di documentazione, da chiunque posta in essere, inerente all'attestazione di attività o spese in realtà non eseguite o sostenute dalla Società;
- eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti.



Altresì, qualsivoglia soggetto collabori a qualunque titolo con la Società ha il divieto di:

- perseguire interessi personali a detrimento di quelli aziendali;
- adottare atteggiamenti che possano compromettere l'immagine della Società;
- utilizzare in modo non razionale mezzi e risorse;
- svolgere mansioni lavorative – anche a titolo gratuito – in contrasto o in concorrenza con la Società;
- utilizzare a fini personali cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici od altra attrezzatura di cui dispone per ragioni d'ufficio;
- utilizzare, salvo casi eccezionali, di cui informa il proprio superiore operativo, le linee telefoniche dell'ufficio per effettuare telefonate personali (a tal proposito, è tenuto altresì a limitare la ricezione di telefonate personali sulle linee telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile).

Fermo restando il divieto generale di fumare negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni, Alfa S.r.l., nelle situazioni di convivenza lavorativa, terrà in particolare considerazione la necessità del dipendente di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo”.

4.1 Rapporti gerarchici.

Il rapporto gerarchico è basato sul rispetto reciproco e la proficua cooperazione, nel più alto interesse comune: lo sviluppo dello spirito di appartenenza ad Alfa S.r.l..

I c.d. responsabili o apicali conformano il proprio comportamento ai precetti del Codice Etico anche al fine di poter trasmettere concretamente i valori in esso contenuti ai propri collaboratori e sottoposti.

Sono requisiti essenziali per l'azienda: la motivazione dei dipendenti, la diffusione dei valori aziendali, l'impegno all'implementazione e al mantenimento di flussi informativi corretti e validi, in grado di dare al dipendente la consapevolezza del contributo apportato all'attività aziendale da ciascuna delle risorse coinvolte.

Tra i doveri che il Codice Etico impartisce a ciascun responsabile/apicale, vi è quello di sostenere la crescita professionale delle risorse a lui assegnate, con particolare riguardo alle attitudini professionali e personali di ciascuna, sempre al fine di efficientare l'operatività aziendale.



Sulla base del principio di non discriminazione, il Codice Etico intende assicurare le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale ad ogni membro della Società.

Ogni responsabile/apicale presta attenzione e, ove possibile e opportuno, dà seguito a suggerimenti o richieste dei propri collaboratori, in un'ottica di qualità totale, favorendo una partecipazione attiva e motivata alle attività della Società.

Allo stesso tempo vige un c.d. "sistema dei controlli" al fine di contribuire a migliorare l'efficienza dei processi aziendali e del funzionamento della struttura organizzativa.

Dovrà esserci quindi un puntuale rispetto delle procedure interne, in modo da consentire la più agevole individuazione dei punti di responsabilità sia da parte degli apicali e dei loro dipendenti, sia da parte dei collaboratori (interni ed esterni) a cui viene chiesto di attenersi ai principi contenuti nel presente Codice Etico.

4.2 Rapporti con i dipendenti.

Le risorse umane sono ritenute indispensabili per l'esistenza, lo sviluppo ed il successo di Alfa S.r.l..

Per questo, la Società ne tutela e promuove il valore allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e le competenze possedute da ciascun collaboratore nel contesto organizzativo della Società.

Sono garantite a tutti i dipendenti pari opportunità sulla base delle loro qualifiche professionali e capacità individuali, senza alcuna discriminazione di età, religione, origini etniche o geografiche, orientamento sessuale, politico o sindacale.

Infatti, la Società, per il tramite delle funzioni competenti, seleziona, assume, retribuisce e gestisce le risorse umane sulla base di criteri di merito e di competenza, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva, e del sistema premiante adottato e improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza. Sono ritenuti imprescindibili: la collaborazione reciproca, lo spirito di squadra nel



rispetto della personalità morale di ciascuno, la condanna di ogni pregiudizio, intimidazione, l'assenza di illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

Si precisa inoltre che tutte le risorse della Società operano secondo i più elevati standard di qualità ed igiene, nel rispetto delle norme definite nel presente Codice Etico e nelle procedure operative definite dalla Società.



5 – RAPPORTI CON L'ESTERNO

5.1 Rapporti con Clienti e Fornitori.

I rapporti contrattuali con i clienti e i fornitori sono anzitutto caratterizzati da correttezza, professionalità, efficienza, serietà e affidabilità.

Nella selezione dei fornitori si applica anche il principio di pari opportunità, unitamente ad una valutazione obiettiva della qualità, dell'utilità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze di Alfa S.r.l., nonché della sua integrità e solidità.

Nel caso in cui dovessero insorgere con i clienti, con i fornitori o con i collaboratori esterni contasti o vertenze di qualsivoglia natura, la Società è disponibile alla conciliazione, alla trattativa e alla ricerca di soluzioni amichevoli ai problemi che dovessero insorgere nella prospettiva di superare le posizioni divergenti e di addivenire ad una loro conciliazione.

Tutti i dipendenti hanno il dovere di segnalare tempestivamente alle funzioni competenti eventuali problemi di rilievo insorti, al fine di consentire l'adozione delle misure volta per volta più opportune. Nei rapporti con i clienti e fornitori o con altri soggetti con i quali vengano in contatto per motivi di ufficio, i vertici aziendali ed i dipendenti non possono accettare compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico; grava sul dipendente l'obbligo di informare il proprio responsabile gerarchico delle offerte ricevute in tal senso. Analogamente, è vietato offrire o corrispondere indebiti compensi, omaggi o trattamenti di favore di valore più che simbolico e comunque estranei alle normali relazioni di cortesia, nell'intento di favorire illecitamente gli interessi della Società.

In ogni caso, devono essere rispettate le seguenti regole di portata generale:

- sussiste il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- occorre sempre verificare la regolarità dei pagamenti anche con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione;



- relativamente alla gestione del contratto, la Società prevede l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello di organizzazione e gestione adottato secondo le previsioni del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite o aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto.



6 – POLITICA INFORMATIVA

Alfa S.r.l. ritiene fondamentale preservare la propria reputazione anche verso l'esterno. Per tale ragione, la Società statuisce nel presente Codice Etico che le informazioni verso l'esterno devono essere puntuali, veritiere e trasparenti.

Nell'eventualità vi siano rapporti con gli organi di stampa e gli altri organismi di informazione, gli stessi sono affidati alle funzioni aziendali a ciò preposte o a consulenti esterni.

La presentazione dell'attività aziendale è concordata nelle forme e nei contenuti, nel rispetto del principio di riservatezza. Infatti, la circolazione interna delle informazioni è limitata ai soggetti portatori di un effettivo interesse aziendale a conoscerle e ad utilizzarle, i quali si astengono dal parlarne senza motivo o in luoghi non appropriati, anche per evitare di incorrere in rivelazioni involontarie. La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede specifica autorizzazione, nel rispetto delle procedure aziendali. La salvaguardia del patrimonio sociale ricomprende la custodia e la protezione dei beni materiali ed intellettuali della Società, nonché delle informazioni e dei dati di proprietà aziendale, dei quali i dipendenti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio. Per l'importanza strategica di tali informazioni, è necessaria una loro corretta condivisione, che consenta la realizzazione degli obiettivi comuni alle diverse funzioni, nella consapevolezza che la diffusione non autorizzata, la manomissione, l'uso indebito o la perdita possono arrecare danni alla Società.

6.1 Trattamento di Dati e Informazioni.

Alfa S.r.l. garantisce il trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai propri dipendenti e ai terzi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. I dipendenti sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengono a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine. Lo svolgimento dell'attività della Società comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche, e/o verbali. Queste informazioni, acquisite ed elaborate dai dipendenti nell'esercizio delle proprie mansioni, dovranno essere divulgate nel pieno rispetto degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché nel rispetto delle norme di legge.



La tenuta delle scritture contabili avviene in base a quanto previsto dal Codice Civile e ai principi di trasparenza, veridicità, completezza dell'informazione. Le evidenze contabili di Alfa S.r.l. devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili. Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su un'adeguata documentazione di supporto per (i) la registrazione contabile, (ii) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e (iii) l'accurata ricostruzione dell'operazione.

In particolare, al fine di evitare qualsivoglia rischio in ordine alla gestione ed al trattamento di dati e fermo restando quanto più dettagliatamente previsto dal Modello e relative procedure o istruzioni connesse, si rinvia alle seguenti regole di portata generale:

- la Società assicura l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione di contenuti riservati o sensibili;
- la Società monitora l'utilizzo di internet da parte di tutti i soggetti apicali e sottoposti sul luogo di lavoro – compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei lavoratori e relative al controllo a distanza dell'attività degli stessi – e l'immissione o acquisizione di contenuti mediante utilizzo della rete aziendale o esterna o altri strumenti;
- la Società verifica che le proprie regole in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico includano:
 - a) la definizione della metodologia nell'analisi dei rischi, degli obiettivi della sicurezza, delle linee guida, degli strumenti normativi e delle modalità di aggiornamento, anche a seguito di cambiamenti significativi;
 - b) l'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - c) i rapporti con gli outsourcer informatici;
 - d) la definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni e i relativi principi di classificazione (confidenzialità, autenticità e integrità).
- la Società adempie alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in tema di attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema;



- la Società verifica che l'accesso alle informazioni, al sistema informatico, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni venga sottoposto a controllo attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra cui:
 - a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro (sistema di autenticazione sicura);
 - b) le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti (valido per tutta la catena tecnologica ad eccezione degli apparati di misurazione e comunicazione);
 - c) la rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti;
 - d) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete (anche se tali diritti permettono di connettersi a reti e dispositivi di terze parti, la cui gestione del sistema di sicurezza ricade sulla parte terza stessa);
 - e) la chiusura di sessioni inattive dopo un limitato periodo di tempo (valido per le postazioni di lavoro e per le connessioni ad applicazioni, come ad esempio screen saver).
- la Società verifica la sicurezza del sistema informatico e telematico attraverso l'adozione di misure selezionate in base alla tipologia dell'apparato e alla catena tecnologica in esame, tra le quali:
 - a) la protezione da software pericoloso (es. worm e virus);
 - b) il backup di informazioni di uso centralizzato e del software applicativo ritenuto critico (valido per le applicazioni e database da esse sottese) nonché delle informazioni salvate nelle aree condivise centralizzate;
 - c) la previsione e la disponibilità, anche per gli utenti finali, di strumenti di protezione volti a garantire la sicurezza nello scambio di informazioni critiche per il business aziendale e di carattere confidenziale anche con terzi;
 - d) gli strumenti per effettuare la registrazione delle attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti che abbiano diretto impatto sulla sicurezza o relative agli accessi alle risorse informatiche e telematiche, la registrazione delle attività effettuate dagli utenti verso l'esterno della rete aziendale (es. traffico http), la protezione delle informazioni registrate (log) contro accessi non autorizzati;
 - e) una verifica periodica/a evento dei log che registrano, per quanto rilevante ai fini della sicurezza, gli eventi, le attività degli utilizzatori e le eccezioni (valido per applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale quali proxy, firewall, IDS, router);



f) il controllo che i cambiamenti effettuati agli elaboratori e ai sistemi (valido per le applicazioni e per apparati a diretto impatto sulla sicurezza perimetrale quali proxy, firewall, IDS, router) non alterino i livelli di sicurezza;

g) le regole per la corretta gestione e custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.).

- la Società assicura che la gestione di informazioni contenute in banche dati sia concessa solo a soggetti apicali e sottoposti specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

Per ogni ulteriore indicazione di dettaglio, si rinvia alle previsioni contenute nella sezione del Modello relativa ai Reati informatici e di trattamento illecito dei dati.



7 – COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di esecuzione. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Alfa S.r.l. evita di entrare in rapporti di affari con terzi dei quali sia accertata, o anche solo ragionevolmente supposta, la partecipazione ad attività delittuose.

7.1 Gestione degli aspetti societari, fiscali e patrimoniali.

Alfa S.r.l. impronta la propria attività sulla base di una corretta gestione e amministrazione finanziaria, patrimoniale e fiscale, sempre in conformità alla legge.

È espressamente vietata qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta gestione della Società e il perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta non conforme alle regole del presente Codice.

In particolare, si ribadiscono le seguenti regole di portata generale:

- la Società effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente indicato nel relativo contratto. La Società effettua pagamenti in contanti solo per importi limitati e in nessun caso effettua pagamenti per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dalla controparte e in luogo diverso da quello in cui ha reso i propri servizi.
 - il riconoscimento/determinazione dei compensi e dei rimborsi spese e l'entità degli stessi viene operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri il più uniformi possibile.
 - i rimborsi spese vengono effettuati soltanto a fronte della presentazione dei relativi giustificativi.
- La Società non effettua pagamenti a titolo di rimborso spese in assenza di tali giustificativi.
- ogni, bonus, premio o rimborso spese viene espressamente approvato previa verifica; altresì, la Società effettua verifiche periodiche per controllare la determinazione di compensi e rimborsi spese.



- la Società segue scrupolosamente i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e le modalità operative per la loro contabilizzazione.
- la Società adotta regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, fino all'approvazione degli Amministratori, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.
- i componenti dell'Organo Amministrativo devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
- la gestione della fiscalità ed i relativi adempimenti sono formalizzati nell'ambito di regole precise di autorizzazioni, monitoraggio, gestione, predisposizione ed invio delle dichiarazioni periodiche, oltre che di tracciabilità e modalità di archiviazione della documentazione prodotta.
- la tracciabilità delle attività fiscali viene garantita dall'archiviazione dei documenti prodotti, oltre che dal coinvolgimento di consulenti esterni, nonché dall'utilizzo di appositi sistemi gestionali per la gestione delle scadenze degli adempimenti fiscali.
- le dichiarazioni fiscali con obbligo di visto di conformità (Mod. IVA TR, Mod. IVA - redditi soc. capitali) sono predisposte ed inviate dal consulente fiscale; le altre dichiarazioni fiscali (comunicazioni dati IVA, mod. 770, CU professionisti) sono predisposte dalla funzione interna ed inviate;
- la Società agisce nel rispetto della normativa sulla Crisi d'Impresa e garantisce adeguati assetti organizzativi necessari a rilevare in modo precoce lo stato di crisi.

7.2 Rapporti con la concorrenza.

Alfa S.r.l. intende ispirarsi ai principi di libera e leale concorrenza anche al fine di ottenere risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza.

Ciascun Destinatario deve tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Azienda e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale di Alfa S.r.l., ed è vietata ad ogni soggetto



che agisce per l'Azienda. Il perseguimento dell'interesse della Società non può giustificare una condotta non conforme alle regole del presente Codice.

Inoltre, ogni comunicazione con l'esterno inerente la Società, deve contenere informazioni veritiere, chiare, verificabili anche al fine di evitare qualsivoglia rischio in ordine ai possibili rapporti con la concorrenza.

Si rinvia, in ogni caso, alle seguenti regole di portata generale:

- la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il regolare svolgimento di una gara in conformità alle procedure a tal fine previste.
- la Società disciplina mediante una procedura specifica la propria partecipazione alle gare al fine della fornitura di beni o servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione e di privati.
- la Società adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società di porre in essere comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria o del commercio ovvero atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'ambito dell'offerta sul mercato di beni o servizi da parte della Società.
- nell'esercizio della propria attività la Società cura costantemente – mediante adozione di adeguate regole di comportamento e forme di verifica periodica – che l'oggetto della propria prestazione nei confronti dei clienti sia conforme alle condizioni dichiarate o pattuite.

7.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Trasparenza, tracciabilità delle informazioni rilevanti, correttezza e legalità sono tre principi alla base di ogni atto, rapporto o accordo intercorrente tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

A tal fine, Alfa S.r.l. eviterà, per quanto possibile, di affidare l'intero processo a un'unica persona fisica sul presupposto che la pluralità di soggetti e funzioni consenta di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non coerenti con la volontà della Società. In applicazione al principio che precede, nei rapporti di natura ispettiva e autorizzativi, la Società favorirà la pluralità di interlocutori aziendali, sempre sul presupposto che ciò consenta di minimizzare il predetto rischio.



Nei rapporti con funzionari pubblici non si terranno, direttamente o indirettamente, comportamenti tali da influenzare l'attività degli stessi.

In particolare, al fine di evitare qualsivoglia rischio in ordine ai possibili rapporti con la Pubblica Amministrazione e fermo restando quanto più dettagliatamente previsto dal Modello e relative procedure o istruzioni connesse, si rinvia alle seguenti regole di portata generale:

- necessità di tracciabilità documentale: le spese possono essere effettuate solo in base a documenti giustificativi con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati;
- divieto di conferimento di contratti di consulenza, intermediazione o similari in autonomia: nessuno può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza, intermediazione o altra prestazione professionale similare;
- divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti e/o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità: gli omaggi sono selezionati da un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con Soggetti Pubblici.
- obbligo di collaborazione: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con Soggetti Pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità, e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a Soggetti Pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.



8 – SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Alfa S.r.l. garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, tale da agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa e da valorizzare le attitudini professionali, l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. Ogni decisione aziendale, di ogni tipo e livello, in materia di sicurezza e salute del lavoro, deve tenere conto dei seguenti principi e criteri fondamentali:

- evitare i rischi e/o combatterli alla fonte, valutando quelli che non possono essere evitati;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare facendo attenzione alla scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, attenuando il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e riducendone gli effetti sulla salute;
- tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

La Società programma la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, l'organizzazione, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro.

Alfa S.r.l. si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, anche attraverso una adeguata formazione.



9 – CONFLITTI DI INTERESSE

Alfa S.r.l. pone la massima attenzione a che siano evitate situazioni potenzialmente in grado di generare conflitti di interesse.

Al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, la Società, al momento dell'assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, si deve accertare che i propri amministratori e lavoratori non presentino situazioni di conflitto tra i propri interessi e quelli della Società.

L'assenza di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte all'interno della struttura di appartenenza deve permanere anche nel prosieguo. Non è infatti consentito perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali.

Fermo quanto precede, agli amministratori non è consentito detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti, clienti, fornitrici o addette alla certificazione dei conti, salvo comunicazione preventiva all'Organismo di Vigilanza che vigilerà di conseguenza, informando ove opportuno l'Organo Amministrativo.

Chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interesse deve darne tempestiva comunicazione al proprio superiore o referente o, in alternativa, direttamente all'Organismo di Vigilanza.



10 – OSSERVANZA DEL CODICE

10.1 Obbligatorietà.

L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2106 c.c..

Nei contratti di collaborazione è incluso l'obbligo all'osservanza del presente Codice Etico. La violazione delle disposizioni del Codice Etico da parte di qualsivoglia soggetto collabori a qualunque titolo con la Società costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e potrà determinare, a seconda dei casi, l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio-disciplinare del Modello di organizzazione, gestione e controllo, ferma restando l'esperibilità di azioni legali.

Ciascun soggetto collabori a qualunque titolo con la Società non deve mai ignorare i principi contenuti nel presente Codice Etico, le previsioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo o qualsivoglia altra prescrizione di legge ritenendo che ciò sia nell'interesse o determini un vantaggio per la Società.

Ogni soggetto collabori a qualunque titolo con la Società è tenuto a riferire tempestivamente:

- i) eventuali inosservanze del presente Codice;
- ii) ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, all'Organismo di Vigilanza.

10.2 Diffusione.

Alfa S.r.l. assicura la massima diffusione del Codice Etico presso i prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori), i fornitori ed i soci, fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni ivi contenute. Inoltre:

- predisporre le azioni di comunicazione finalizzate alla miglior conoscenza ed attuazione del Codice Etico;
- partecipa alla definizione dei criteri e delle procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice Etico, collaborando con le funzioni volta per volta competenti;
- svolge le necessarie verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione di norme del Codice Etico, anche al fine di assicurare l'applicazione da parte delle funzioni competenti delle necessarie misure sanzionatorie;



- monitora periodicamente, mediante l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, lo stato di applicazione del Codice Etico all'interno della Società.

10.3 Rapporto con Codice Etico di ANCE

Alfa S.r.l. assicura la massima diffusione del Codice Etico presso i prestatori di lavoro (dipendenti e collaboratori), i fornitori ed i soci, fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni ivi contenute.

Alfa S.r.l. dichiara che il presente Codice Etico è stato redatto sulla falsariga del Codice Etico redatto e predisposto da ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili, che viene allegato al presente Modello.

* * * * *

Le disposizioni del presente Codice Etico entrano in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di Alfa S.r.l..

La Società si impegna, inoltre, ad effettuare formale comunicazione a tutti i Destinatari.

Le funzioni incaricate dovranno gestire, implementare, approfondire e verificare la normativa oggetto del Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione della stessa.

Con delibera dell'Organo amministrativo, il Codice Etico può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

* * * * *



POLITICA AZIENDALE DELLA QUALITA'

(Parte D del Modello)

Alfa S.r.l. (di seguito anche la "Società") ha definito ed adottato la presente "Politica per la Qualità, Sicurezza, Ambiente e per la Sicurezza Stradale", in linea con i propri obiettivi aziendali, in relazione all'esecuzione dell'attività sociale, ossia la realizzazione e posa di segnaletica orizzontale, la fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e complementare, nonché della posa di barriere stradali, di lavorazioni edili in genere, di noleggio di macchinari ed attrezzature per lavori edili e di vigilanza di dispositivi di sicurezza nei cantieri.

Alfa S.r.l. considera la diffusione della cultura della qualità, del rispetto per l'ambiente e dell'attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come un obiettivo prioritario, da raggiungere e perfezionare con determinazione, nel convincimento che questi aspetti siano di fondamentale importanza per il processo di crescita Aziendale, di sviluppo del proprio personale, dei propri clienti, fornitori, collaboratori esterni e sub-appaltatori, oltre che di tutte le parti interessate con un approccio di *risk management*, inoltre vuole diffondere il suo impegno profuso, nel proprio ambito di responsabilità, nella sicurezza stradale, allo scopo di perseguire l'obiettivo della continua riduzione delle cause degli incidenti mortali e degli infortuni gravi, nel proprio ambito di responsabilità nella gestione della sicurezza stradale. Alfa S.r.l. ritiene che, nell'affrontare i predetti temi, non si possa prescindere dalla c.d. responsabilità condivisa. Tutti gli utenti sono coinvolti e tutte le organizzazioni che interagiscono con il traffico stradale sono soggette ad obblighi tra cui quello del comportamento responsabile.

Elementi determinanti sono quelli di:

- operare in modo continuativo secondo le modalità previste dal nostro Sistema di Gestione per Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Sicurezza Stradale secondo gli standards ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 39001;
- impegnarsi nel programma teso alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli altri utenti della strada ed a fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;
- migliorare continuamente la gestione dei processi interni attraverso il coinvolgimento e collaborazione di tutto il personale di Alfa S.r.l..



Ulteriore slancio competitivo e maggior soddisfazione dei soggetti che si rapportano con Alfa S.r.l. verranno perseguiti con l'adozione di costanti e continui processi di monitoraggio e miglioramento delle prestazioni aziendali.

Alfa S.r.l. persegue tali finalità attraverso:

- la definizione ed il continuo riesame degli obiettivi presenti in indicatori misurabili relativamente alla qualità dei servizi erogati e dei prodotti forniti, al rispetto dell'ambiente e delle prestazioni ambientali e alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei collaboratori dell'azienda, potenziando gli aspetti di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento dei dipendenti sui temi legati al rischio stradale;
- la formazione del personale, condotta in modo sistematico, esteso e dettagliato, con riferimento alle mansioni specifiche di ciascuno;
- la gestione della flotta aziendale con personale dedicato e procedure già attive a livello amministrativo, operativo e di copertura assicurativa;
- il monitoraggio degli incidenti ed infortuni (compresi quelli all'esterno della area dell'azienda), i cui esiti vengono immediatamente posti a conoscenza dei vertici dell'Azienda che provvedono al loro esame in modo da poter valutarne le cause e, se possibile, definire azioni correttive da diffondere poi a tutto il personale;
- la raccolta di dati e la loro elaborazione al fine di perseguire il continuo miglioramento;
- la valutazione delle esigenze del Cliente al fine di soddisfare al meglio i requisiti qualitativi e normativi ed essere competitivi sul mercato, scegliendo, ove possibile, materie prime con ridotto impatto ambientale e con potenziale di pericolosità inferiore per coloro che le utilizzano e maneggiano adottando, per quanto possibile, una prospettiva del ciclo di vita;
- la conformità del nostro operato rispetto ai requisiti cogenti applicabili al fine di garantire il massimo livello di qualità dei servizi erogati e dei prodotti forniti, anche dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'adozione di tutte le azioni necessarie al fine di rendere compatibili i nostri servizi e prodotti con l'ambiente circostante ed i requisiti cogenti applicabili, profondamente sensibili ai temi di sostenibilità ambientale e, quindi, alla prevenzione dell'inquinamento,



al continuo miglioramento della gestione di tali aspetti e delle loro prestazioni, con una prospettiva del ciclo di vita;

- l'adozione di tutte le azioni necessarie a rendere compatibili i servizi e prodotti con i requisiti cogenti applicabili rispetto alla salute e sicurezza, compresa la sicurezza stradale e con focus volto alla prevenzione degli infortuni, delle possibili malattie professionali, delle situazioni di emergenza ed al continuo miglioramento della gestione di questi aspetti e delle loro prestazioni;
- l'impegno ad eliminare i pericoli ed a ridurre i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'impegno a fornire le risorse umane strumentali necessarie, incluse le risorse tecniche ed economiche, finalizzate alla realizzazione, al mantenimento dell'efficacia, nonché al miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità, sicurezza ed ambiente.

Alfa S.r.l. sottolinea la sua massima determinazione nell'assicurare il riesame periodico riguardo:

- adeguatezza e corretta esecuzione delle attività pianificate e descritte e di tutto il Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente e Sicurezza, compresa quella stradale, al fine di garantirne la continua efficacia;
- il potenziamento delle procedure di reportistica e monitoraggio degli incidenti;
- il grado di raggiungimento degli obiettivi per la Qualità, la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e stradale e la tutela dell'Ambiente come pianificati;
- la Politica per la Qualità, Sicurezza ed Ambiente per la valutazione dell'adeguatezza dell'intera organizzazione agli obiettivi pianificati;
- la consultazione, la partecipazione, la comunicazione e l'adeguato coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei Collaboratori Esterni, degli appaltatori e subappaltatori, relativamente alla Politica per la Qualità, Sicurezza, Ambiente e Sicurezza Stradale al fine di responsabilizzarli circa il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Alfa S.r.l. si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che tecnologico, risorse umane ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato.



Titolo: Politica della Qualità

Versione: 1.1

Stato: Approvato

Data di Pubblicazione: 17.04.2026

La presente Politica è comunicata all'interno di Alfa S.r.l. e resa disponibile per la consultazione alle parti interessate tramite pubblicazione sul sito internet di Alfa S.r.l.

* * * * *



POLITICA AZIENDALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

(Parte E del Modello)

Alfa S.r.l. (di seguito anche la “Società”) attraverso il presente documento (applicabile a tutto il personale interno ed al personale esterno che collabora con continuità), definisce i principi e gli obiettivi che determinano l’impegno dell’Azienda nei confronti dei temi di parità di genere, valorizzazione delle diversità ed empowerment femminile, assumendo formalmente l’impegno per l’applicazione di una apposita Policy come di seguito determinato.

La Società intende garantire la gestione di tutte le fasi del “ciclo di vita” di una risorsa all’interno dell’organico aziendale – selezione, formazione, crescita – improntandola al principio delle pari opportunità, dell’inclusione e della meritocrazia, mediante la predisposizione di sistemi di segnalazione e monitoraggio utili ad identificare ed eliminare ogni possibile disallineamento.

Presupposto fondamentale è quello di ridurre il cosiddetto gender gap e situazioni simili che possono essere occorse o che occorreranno nel prosieguo della vita dell’Azienda.

In particolar modo saranno monitorate:

- Le differenze retributive;
- Le opportunità di avanzamento di carriera;
- La gestione delle differenze di genere;
- La tutela della genitorialità.

Alfa S.r.l. implementerà le già intraprese azioni volte ad attuare politiche sui piani di reclutamento, favorendo e valorizzando le diversità che, come dimostrano numerosi studi, aprono a nuove idee e soluzioni e favoriscono una sana competizione fra il personale e gruppi di lavoro.

Tutto ciò al fine di garantire un costante nuovo impulso in tutti i settori e gli ambiti aziendali, determinando una stabilità in termini di crescita e prosperità in un settore sempre più competitivo.

L’attenzione di Alfa S.r.l. al tema dell’evoluzione del mercato, delle esigenze del cliente, delle imprese terze e del personale dipendente, si riversa in una profonda ricerca dei migliori presupposti volti a favorire la parità di genere non solo all’interno della propria realtà aziendale, ma anche nelle relazioni e nei rapporti commerciali con altri partner (e clienti) altrettanto impegnati nelle tematiche di inclusione e parità, pur rispettando quelli che sono i principi di



imparzialità propri delle attività di verifica e certificazione di terza parte che sono e restano il core business aziendale.

In virtù di ciò, Alfa S.r.l. si impegna:

- ad enfatizzare la cultura della diversità e dell'inclusività, perseguendo la creazione delle migliori condizioni possibili per attrarre, far crescere e trattenere persone di talento definendo un piano di welfare aziendale che preveda iniziative per migliorare il benessere delle Persone, sia sul posto di lavoro che nella conciliazione tra attività professionale e vita privata;
- a comunicare in modo trasparente, internamente ed esternamente (comprese le attività di marketing e pubblicità) la volontà di perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l'incremento occupazionale del genere femminile;
- a promuovere attività ed eventi volti a sensibilizzare in ordine alla parità di genere e l'inclusione, anche mediante post e pubblicazioni sul proprio sito internet e sui social media;
- a creare un ambiente di lavoro inclusivo, collaborativo, solidale, trasparente e aperto all'ascolto di tutto il personale;
- a garantire equità retributiva di genere, agevolando la partecipazione e la permanenza delle donne nel contesto lavorativo, attraverso il sostegno degli oneri di cura, valorizzando le competenze, assicurando l'equa remunerazione di lavori e occupazioni con equivalente valore socioeconomico.

Per l'ottenimento dei risultati ambiti (e sopra indicati) Alfa S.r.l. definisce i seguenti obiettivi attraverso Indicatori di Prestazione (KPI) dettagliati nel Piano Strategico, sulla base delle 6 aree tematiche indicate nella UNI/PdR 125:2022:

- Cultura e Strategia: mantenimento di un ambiente di lavoro favorevole alla valorizzazione del processo di inclusione e di parità di genere.
- Governance: messa a punto e introduzione di un iter di governance per la tutela della parità di genere e di inclusività, nonché per identificare e porre rimedio a qualsiasi evento di non inclusione.
- Processi HR: introduzione di processi che delineino le diverse fasi che caratterizzano il "ciclo di vita" del dipendente all'interno dell'azienda, basati su principi di inclusione e rispetto delle diversità.



- Opportunità di crescita e inclusione: miglioramento delle performance in tema di parità di genere ed inclusività rispetto ai percorsi di carriera di crescita interni e relative tempistiche.
- Equità remunerativa: mantenimento e perfezionamento dei processi per l'equità di remunerazione tra i generi.
- Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro: implementazione delle politiche di supporto al personale dipendente nelle loro attività genitoriali e di caregiver.
- Rappresentanza femminile: impegnandosi nel favorire il bilanciamento di genere in ogni posizione lavorativa della Società. Offrendo, indistintamente dal genere, pari strumenti affinché le donne meritevoli possano accedere ai livelli superiori di responsabilità.

Non ultimo Alfa S.r.l. intende individuare i propri punti di forza e di debolezza nel settore dell'inclusione nel proprio contesto lavorativo – oltre a promuovere la parità i genere proprio nel peculiare settore cui opera – lavoratori di genere diverso, di cultura diversa, credo religioso, migliorandone sempre più tutti gli aspetti, con l'obiettivo ultimo di riuscire ad “abolire” simbolicamente dal proprio lessico aziendale il concetto di “diversità”.

La presente Politica si integra con le altre politiche aziendali di Non discriminazione ed inclusione, Qualità, Sicurezza e Ambiente, nonché con il Codice Etico.

Al personale è richiesto di rispettare, per le attività di propria competenza, quanto indicato nel Sistema di Gestione e nelle Policy ad esso collegate nonché di applicare quotidianamente i principi contenuti nella presente Politica.

L'idoneità della presente Politica è riesaminata ogni anno durante le attività di riesame del Sistema di Gestione Aziendale. La responsabilità dell'attuazione della presente Politica è affidata all'Organismo di Vigilanza ed all'Amministratore Unico.

Alfa S.r.l. si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che tecnologico, risorse umane ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato.

La presente Politica è comunicata all'interno di Alfa S.r.l. e resa disponibile per la consultazione alle parti interessate tramite pubblicazione sul sito internet di Alfa S.r.l.

* * * * *



POLITICA AZIENDALE PER LA LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE, DIVERSITA', ABUSI E PER L'INCLUSIONE

(Parte F del Modello)

Il presente documento illustra la "Policy su Non Discriminazione e Diversità" applicabile ad Alfa S.r.l. e contiene le linee guida relative alle modalità secondo cui promuovere i principi della Diversità, Equità e Inclusione ("DEI") all'interno dell'organizzazione e diffonderne una solida cultura.

DEFINIZIONI

Diversità: qualsiasi tipo di differenza esistente tra le persone (culturale, fisica, psicologica, ecc.).

Equità: l'equità nelle condizioni di accesso, trattamento, opportunità e crescita professionale sul luogo di lavoro e la rimozione di eventuali barriere non correlate al merito che possono precludere la piena partecipazione di alcuni.

Inclusione: la creazione di contesti lavorativi in cui qualsiasi persona o gruppo di persone possa essere e sentirsi accolta/o, rispettata/o, e considerata/o al fine di una piena partecipazione alla vita dell'organizzazione.

La presente Politica è espressione della cultura aziendale, come integrata nel Codice Etico adottato da Alfa S.r.l..

APPLICAZIONE

La Policy si applica alle seguenti categorie di persone che lavorano per/all'interno di Alfa S.r.l.:

- dipendenti della società, subappaltatori, cottimisti, collaboratori e consulenti, lavoratori somministrati e stagisti che operano per conto dell'Azienda.

La Policy copre tutti gli aspetti del rapporto con Alfa S.r.l., e richiede, per la sua corretta applicazione, responsabilità e impegno da parte di tutti i soggetti interessati.

OBIETTIVO

Alfa S.r.l. si propone di mantenere un ambiente lavorativo improntato al rispetto e si impegna attivamente contro ogni forma di discriminazione.



Le condizioni personali di ogni individuo non possono, mai ed in alcun modo, rappresentare il presupposto per alcun atto di discriminazione che sia basato su:

- genere o cambiamento di genere e orientamento sessuale;
- etnia (origine etnica, nazionalità e origine nazionale);
- appartenenza a minoranza;
- opinioni politiche e credo religioso;
- origine sociale;
- stato civile;
- stato familiare;
- disabilità;
- qualsivoglia altra condizione personale.

Alfa S.r.l. ha la ferma convinzione che le azioni delle persone debbano essere valutate unicamente in base alle loro conoscenze, qualifiche, competenze, performance e motivazioni, prescindendo da altre condizioni personali.

Il modo in cui ogni individuo si relaziona è influenzato, e talvolta determinato, da fattori demografici, contesto quotidiano e le differenze fisiche e mentali di ciascuno. Un ambiente in cui convivono differenti retroterra ed esperienze permette di affrontare le problematiche quotidiane traendo beneficio da una pluralità di spunti e idee, con il risultato di migliorare la qualità delle prestazioni individuali e collettive, e accrescere il valore economico e non delle attività di tutti.

Per questo motivo non sono tollerate le discriminazioni sotto qualsiasi forma, e l'obiettivo di questa politica è contribuire al successo di Alfa S.r.l. attraverso l'attiva promozione di un contesto caratterizzato da diversità e inclusione, che sostenga una cultura improntata al coinvolgimento.

LINEE GUIDA

In linea con i principi di cui sopra, Alfa S.r.l. prosegue nel suo impegno volto a rispettare la diversità e le pari opportunità attraverso comportamenti, processi e linee guida per le attività di reclutamento, selezione, formazione, remunerazione e gestione del personale, come ad esempio le iniziative volte a garantire il pluralismo delle professioni e l'adozione di criteri basati sul merito, sulle competenze e sulle capacità.

Alfa S.r.l. si aspetta che i suoi dipendenti, collaboratori, agenti, partner commerciali e altri stakeholder, in qualsiasi momento e in qualsiasi occasione operino per l'azienda o partecipino a



progetti, processi, eventi o attività aziendali, stabiliscano e mantengano un comportamento che tuteli, promuova e diffonda un ambiente di lavoro privo di discriminazioni (incluse molestie, bullismo e ritorsioni), come parte fondamentale del modo in cui ciascuno opera.

Per questo motivo Alfa S.r.l. si impegna a:

- creare un ambiente di lavoro che promuova i principi di diversità e inclusione;
- attuare misure volte a far sentire le persone accolte e apprezzate così come sono e per il contributo che offrono;
- mantenere un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possano svolgere le loro attività liberi da ogni forma di discriminazione e molestia;
- trattare le persone in modo equo e paritario indipendentemente da genere, età, cultura/etnia o altre condizioni personali;
- formare leader inclusivi, impegnati verso i principi di diversità e inclusione e che mostrino comportamenti e capacità adeguati;
- promuovere una cultura lavorativa aperta che riconosca il valore di ogni individuo;
- monitorare l'efficacia della presente politica e relativi approcci e procedure.

RESPONSABILITA'

La corretta gestione delle diversità è una responsabilità condivisa tra tutti i soggetti che, a vario titolo, collaborano o, comunque, entrano in contatto con Alfa S.r.l.. Tutti devono conoscere le politiche di Alfa S.r.l. relative alla diversità e sostenerle, e per questo motivo questa politica verrà distribuita in modo controllato a tutti i dipendenti di Alfa S.r.l..

Non è tollerata alcuna forma di intimidazione, bullismo o molestia, sia intenzionale sia non intenzionale.

Qualsiasi dipendente che in buona fede ritenga vi sia stata una violazione della presente politica è tenuto a denunciarla. Non vi potrà essere alcuna ritorsione nei confronti di alcun dipendente che effettui tali segnalazioni o collabori agli accertamenti relativi a queste ultime.

Alfa S.r.l. ha inoltre istituito canali informativi per garantire un flusso di informazioni adeguato verso l'Organismo di Vigilanza riguardo le eventuali irregolarità o le eventuali violazioni del



Titolo: Politica aziendale per la lotta alla discriminazione, diversità, abusi e per l'inclusione.

Versione: 1.1

Stato: Approvato

Data di Pubblicazione: 17.04.2026

Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01.

Qualsivoglia violazione della presente Policy dovrà essere valutata, dal punto di vista disciplinare, ai sensi delle normative e della regolamentazione aziendale applicabile, prevedendo, ove ne ricorrano i presupposti previsti, anche l'applicazione di specifici provvedimenti disciplinari. Eventuali problematiche e non-conformità saranno trattate caso per caso.

La presente Policy sarà rivista a cadenza periodica. Alfa S.r.l. si riserva il diritto di revisionare e modificare la presente Policy, di volta in volta, al fine di garantire che essa promuova sempre e adeguatamente l'inclusione e la diversità.

Alfa S.r.l. si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, sia di tipo economico che tecnologico, risorse umane ed infrastrutture, al fine di conseguire quanto dichiarato.

La presente Politica è comunicata all'interno di Alfa S.r.l. e resa disponibile per la consultazione alle parti interessate tramite pubblicazione sul sito internet di Alfa S.r.l.

* * * * *



LINEE GUIDA DELLA SOCIETA' **CONTRO IL FENOMENO DELLA CORRUZIONE**

(Parte G del Modello)

Alfa S.r.l. è pienamente consapevole che il fenomeno della corruzione rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico, politico e sociale di un Paese ed una pesante distorsione delle regole, della correttezza e della competitività dei mercati.

In tal senso, ha posto in essere un sistema di gestione che ha la finalità di tenere sotto controllo il fenomeno corruttivo mediante una formazione costante ai propri lavoratori ed il coinvolgimento dei soci in affari.

Per corruzione si intende offrire, promettere, dare o accettare un beneficio finanziario, o di altra natura, per indurre chi lo riceve, o un altro individuo, a svolgere impropriamente le proprie funzioni, ovvero gli si riconosce una ricompensa di qualsivoglia natura per aver agito in maniera inappropriata, oppure ancora quando chi riceve il beneficio si comporta in modo scorretto accettando il vantaggio. Il beneficio comprende denaro, regali, prestiti, onorari, ospitalità, servizi, sconti, l'assegnazione di un contratto o di un qualunque bene di valore. L'applicazione del termine corruzione per Alfa s.r.l. si applica sia alla corruzione attiva che a quella passiva.

Con la presente politica Alfa S.r.l. proibisce espressamente qualsiasi tentativo di corruzione da parte di tutti coloro che operano per nostro conto, anche qualora questo possa portare un significativo interesse o vantaggio per l'azienda. Questo sia per la corruzione cosiddetta "attiva" (ovvero da parte di soggetti che operano per conto di Alfa s.r.l. verso soggetti esterni) sia per la corruzione c.d. "passiva" (ovvero da parte di soggetti esterni verso soggetti che operano per conto di Alfa s.r.l.).

In applicazione di tale impegno la Politica per la Prevenzione della Corruzione di Alfa S.r.l. è basata su:

- Un rigoroso e pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, con il coinvolgimento dei dipendenti, dei collaboratori a qualsiasi titolo e di tutti i soggetti che operano a favore e/o sotto il controllo dell'organizzazione, dei soci in affari;
- Il divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano configurarsi come corruzione o tentativo di corruzione;
- L'analisi di contesto accurata che ha portato all'identificazione, nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione, delle aree di pericolo potenziale ed individuazione ed attuazione delle azioni idonee a ridurre/minimizzare i rischi stessi;



- L'esplicita richiesta di impegno a rispettare i principi di eticità, legalità e trasparenza da parte dei dipendenti aziendali e da parte di tutti gli stakeholder aziendali (fornitori, subappaltatori, collaboratori, business partner, ecc.);
- L'attività di sensibilizzazione presso i soci in affari affinché adottino, nelle attività di specifica competenza, politiche ed azioni per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, rispettose delle prescrizioni di Legge e coerenti con gli obiettivi di Alfa S.r.l.;
- La sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti alle tematiche della prevenzione del fenomeno correttivo;
- La previsione di modalità di segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole, assicurando l'anonimato dei segnalatori;
- Il perseguimento di qualsiasi comportamento non conforme alla politica per la prevenzione della corruzione con l'applicazione del sistema sanzionatorio dell'organizzazione;

Regole di condotta e sanzioni

I principi e i valori definiti dall'Alta Direzione si declinano nelle seguenti regole di condotta, applicate da tutti i dipendenti e collaboratori, devono essere conosciute da tutti gli stakeholder. In particolare, sono le seguenti:

- è proibito ogni tipo di corruzione in qualsiasi forma o modo, sia questa passiva o attiva;
 - è fatto divieto di offrire, promettere, autorizzare qualsiasi forma di beneficio, inclusi omaggi, regali, ospitalità che possano indurre a ricevere un vantaggio commerciale o qualora comportamenti di questo tipo possano essere percepiti come una volontà di influenzare una trattativa;
 - è fatto divieto di accettare o richiedere qualsiasi forma di beneficio, inclusi omaggi, regali, ospitalità purché non siano di modesta entità (detta modesta entità è da intendersi pari ad un valore massimo di € 50,00=);
 - è fatto divieto di accettare ospitalità da un soggetto terzo in luoghi o situazioni esageratamente costosi;
 - è fatto divieto di corrispondere contributi politici o accettare qualsiasi forma di beneficio da parte di funzionari pubblici;
 - è fatto divieto di corrispondere pagamenti agevolati di qualunque genere;
- nel caso di pagamenti estorti è necessaria la segnalazione alla funzione Responsabile per la prevenzione della corruzione;



- è sempre necessario evitare situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse con Alfa S.r.l.;
- è fatto divieto di intraprendere qualunque azione che si possa configurare come una violazione della presente politica.

Qualsiasi comportamento messo in atto in violazione della presente politica sarà sottoposto a sanzione. L'applicazione di dette sanzioni prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale e sono assunte da Alfa s.r.l. in piena autonomia e indipendenza.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

L'infrazione posta in essere dal personale di Alfa S.r.l. è definita come "illecito disciplinare" e, in quanto tale, è suscettibile di sanzione.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL e da eventuali normative speciali applicabili e sono configurabili qualora, come previsto dal CCNL, in qualsiasi altro modo il lavoratore trasgredisca alle disposizioni del CCNL ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza, od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore; alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

I provvedimenti disciplinari vengono disposti dal datore di lavoro nella persona del Legale rappresentante il quale, dopo attenta valutazione dei fattori suesposti, provvede ad inviare al destinatario copia del provvedimento o della contestazione disciplinare a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante consegna diretta.

Misure nei confronti dei soci in affari

Ogni comportamento posto in essere dai Soci in affari e che risulti in contrasto con le linee di condotta indicate dal sistema di gestione per la prevenzione della corruzione potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. L'Amministratore con



l'opportuno supporto legale, cura l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali.

Segnalazioni

I Destinatari sono incoraggiati a segnalare ogni eventuale violazione del Sistema Anticorruzione di cui abbiano avuto conoscenza, anche indiretta, nel corso della propria attività ed ai segnalanti è garantita tutela da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge: a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@alfasegnaletica.com.

a mezzo posta all'indirizzo: ALFA S.R.L., VIA DEL LAVORO 8, 31011 ASOLO (TV) mediante comunicazione riservata all'Amministratore.

Alfa S.r.l. comunica la presente Politica ai Destinatari tramite mail e/o l'inserimento di specifiche clausole nei contratti con partner, fornitori e soci in affari.

La presente Politica per la Prevenzione della Corruzione è soggetta a riesame periodico con cadenza almeno annuale.

* * * * *

CODICE ETICO

OTTOBRE 2014

CODICE ETICO

OTTOBRE 2014

INDICE

PREMESSA GENERALE	5
--------------------------------	----------

PARTE PRIMA

Principi generali	7
Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità	9
Articolo 2 - Finalità	9
Articolo 3 - Correttezza	9
Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi	10
Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati	10
Articolo 6 - Tutela della concorrenza	10
Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico	10
Articolo 8 - Organo di garanzia	11

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico	13
Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico	15
Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni	15
Articolo 11 - Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo	16
Articolo 12 - Conflitto di interessi e obbligo di informazione	16
Articolo 13 - Obblighi delle Componenti del sistema associativo	16
Articolo 14 - Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi	17
Articolo 15 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni	18
Articolo 16 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Componenti al Sistema Associativo	18

PARTE TERZA

Disciplina per i Vertici Associativi e per i Rappresentanti Esterni	19
Articolo 17 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento	21
Articolo 18 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e Obbligo di comunicazione	21
Articolo 19 - Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni	22
Articolo 20 - Misure cautelari	22

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)	22
Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE	23
Articolo 24 - Termini di decadenza	23

PARTE QUARTA

Regime sanzionatorio delle Imprese associate	25
Articolo 25 - Ambito di applicazione della presente parte	27
Articolo 26 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo	27
Articolo 27 - Comunicazione ai Probiviri	27
Articolo 28 - Censura	27
Articolo 29 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna	28
Articolo 30 - Misure di prevenzione	28
Articolo 31 - Espulsione dell'Impresa dalla Componente del Sistema Associativo	28
Articolo 32 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione	29
Articolo 33 - Adozione del Codice Etico	29
Articolo 34 - Norme di Rinvio	29

ALLEGATI	31
ALLEGATO 1	33
ALLEGATO 2 Regolamento del procedimento disciplinare	35
Articolo 1 - Contestazione dell'addebito	35
Articolo 2 - Incompatibilità	35
Articolo 3 - Contraddittorio	35
Articolo 4 - Termini di decadenza	36
Articolo 5 - Provvedimento sanzionatorio motivato	36
Articolo 6 - Provvedimento di archiviazione motivato	37
Articolo 7 - Reclamo	37

PREMESSA GENERALE

Il sistema ANCE, rispetto allo scenario sociale, economico ed istituzionale italiano ha il dovere di compiere una profonda riflessione al fine di riaffermare i propri valori etici per orientare e supportare tutte le imprese aderenti a comportamenti in linea con tali principi.

Valori etici che non possono prescindere da un deciso contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale ed ai fenomeni di illegalità nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche attraverso un rafforzamento dei presidi volti a garantire la trasparenza e la legalità nel settore delle costruzioni, in tutti gli aspetti dell'attività d'impresa, in un ottica di libera iniziativa e di un mercato che tuteli la corretta concorrenza.

Con riferimento al contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni, l'ANCE ha già provveduto, con delibera dell'Assemblea del 20 luglio 2011, a estendere a tutto il territorio nazionale, e quindi non solo al Mezzogiorno, la Delibera di Confindustria del 28 gennaio 2010 che regola i casi di sospensione e/o espulsione dalle cariche associative e delle imprese per reati di stampo mafioso.

In merito al fenomeno corruttivo, inoltre, l'ANCE intende esprimere chiaramente l'incompatibilità di tali comportamenti con i valori fondamentali ai quali si ispira tutta l'azione associativa fin dalla sua costituzione (1946).

La corruzione, in qualunque forma, rappresenta un elemento in grado di scardinare l'intero sistema industriale italiano, alterando il funzionamento del mercato e limitando l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e l'afflusso di investimenti esteri.

In tale scenario, il settore delle costruzioni, per i suoi inevitabili e frequenti contatti con la Pub-

blica Amministrazione, è tra quelli maggiormente esposti al fenomeno corruttivo, sia nel caso in cui pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusi della sua qualifica (concussione), sia nel caso in cui il soggetto privato prometta denaro o altra utilità affinché il soggetto pubblico compia un atto del suo ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione).

Il presente Codice Etico, inserendosi nel contesto già delineato da Confindustria, intende preservare ulteriormente l'intero Sistema Associativo con misure, chiare e condivise che, penalizzando comportamenti illeciti, tutelino la concorrenza tra imprese e contribuiscano a promuoverne la crescita economica, sociale e culturale.

L'azione dell'ANCE è rivolta a sostenere coloro che ricoprono cariche associative con spirito di servizio ed abnegazione e le singole imprese associate che con sacrificio e tenacia continuano a svolgere il loro ruolo nella Società, attraverso una procedura di identificazione e di allontanamento di associati coinvolti, invece, in reati di particolare gravità, quali quelli contro la Pubblica Amministrazione, contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso, oltre, ovviamente, quelli relativi alle organizzazioni di tipo criminale, alterando quindi il mercato e la libera concorrenza.

PARTE PRIMA

Principi generali

Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità

Le Imprese associate, l'ANCE, le Organizzazioni Aderenti (Collegi e Sezioni Territoriali, Organismi Regionali, Associazioni e Comitati Specialistici, l'Associazione Imprese Generali) gli Imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni, (di qui in avanti le Componenti del Sistema Associativo) si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice, affinché l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente.

Articolo 2 - Finalità

- I. Le finalità che si intendono perseguire con il presente Codice Etico devono essere ricondotte al dichiarato intento di contribuire al processo di sviluppo dell'economia nazionale nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato.
- II. In particolare, il Sistema Associativo intende rafforzare e consolidare l'impegno profuso nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni.

Articolo 3 - Correttezza

- I. La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e alla tutela della correttezza dell'operato del Sistema Associativo al fine di preservare e accrescere la reputazione e il decoro della classe imprenditoriale nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria delle Imprese di costruzione.
- II. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Il Codice sancisce l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico delle Componenti del Sistema Associativo all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati

Nello svolgimento delle proprie attività le Componenti del Sistema Associativo non devono porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dello stesso e dei singoli Soci, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Articolo 6 - Tutela della concorrenza

Le Componenti del Sistema Associativo tutelano la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'Impresa.

Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico

- I. L'ANCE provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.
- II. In particolare, l'ANCE:
 - diffonde il Codice Etico presso le altre Componenti del Sistema Associativo, impegnandosi a promuoverne l'adesione delle proprie organizzazioni territoriali;
 - incentiva le Imprese aderenti al proprio Sistema Associativo a improntare i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice Etico;
 - provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.
- III. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel Sito dell'ANCE.

Articolo 8 - Organo di garanzia

- I.** Organo di garanzia del Codice Etico sono i Probiviri, ai quali, secondo lo Statuto delle singole Componenti del Sistema Associativo, viene attribuita la competenza nelle seguenti materie:
- interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
 - determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione al Codice Etico in conformità ai principi di cui alla parte III e IV del Codice medesimo e delle norme procedurali di cui all'Allegato 2 (Procedimento disciplinare). In particolare, nell'irrogazione della sanzione, i Probiviri osservano i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.
- II.** Per Probiviri si intendono quelli dell'Organizzazione presso la quale il soggetto in considerazione è associato o ricopre cariche.

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico

Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico

- I. L'ANCE si impegna ad attuare con trasparenza e a rispettare i modelli di comportamento previsti dal presente Codice Etico, ispirati a principi di autonomia, integrità nonché a sviluppare le azioni coerenti con essi.
- II. Per tramite dell'Ance assumono impegni di cui al precedente comma le altre Componenti del Sistema Associativo, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici associativi, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema Associativo, presso la pubblica opinione, presso il Legislatore e la Pubblica Amministrazione.
Conseguentemente tutte le Componenti del Sistema Associativo, prendono visione e accettano il presente codice etico, impegnandosi a collaborare al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente disciplina.
A tale fine le Organizzazioni aderenti provvedono ad adeguare i propri Statuti e Regolamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.
- III. Il processo con cui gli obiettivi presenti al comma precedente possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il Sistema Associativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Organizzazioni aderenti si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni

- I. Tutte le Componenti del Sistema Associativo mediante il Codice Etico, mirano ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, associazioni e istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa economica.
- II. Le Componenti del Sistema Associativo devono, altresì, mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, Partiti Politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 11 - Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo

- I. Ogni Componente del Sistema Associativo esprimendo le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l'Organizzazione di appartenenza fornisce nelle diverse materie.
- II. Il contributo fornito dalla singola Componente del Sistema Associativo alle scelte associative deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria.

Articolo 12 - Conflitto di interessi e obbligo di informazione

- I. Le Componenti del Sistema Associativo devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno nel Sistema escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.
- II. Le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad informare tempestivamente l'Organizzazione di appartenenza di ogni situazione atta a modificare il proprio rapporto con il Sistema Associativo, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 13 - Obblighi delle Componenti del sistema associativo

- I. Le componenti del sistema si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato.
- II. Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad applicare compiutamente le leggi, i contratti di lavoro, assicurando agli stessi condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità delle pari opportunità e prive di ogni forma di discriminazione e favorendone la crescita professionale.
- III. Le Componenti del Sistema considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Articolo 14 - Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi

- I. Costituisce condizione necessaria ai fini dell'elezione, la verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti come definiti e individuati nel presente Codice Etico. L'accettazione della carica comporta *ipso jure* l'adesione personale dell'eletto al Codice Etico nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo dei Probiviri di cui all'articolo 8, comma II.
- II. Le cariche sociali sono gratuite ed assunte per spirito di servizio verso gli Associati. Gli eletti o nominati ai vertici associativi (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, ad assumere gli incarichi verso gli Associati, il Sistema Associativo ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
- III. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:
 - ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di tutte le Componenti del Sistema Associativo e delle Istituzioni,
 - rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Organizzazione di appartenenza,
 - fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del proprio mandato,
 - fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia,
 - trattare gli Associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza,
 - seguire le direttive della Componente del Sistema Associativo di cui sono espressione e contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità del Sistema Associativo verso il mondo esterno.

Articolo 15 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni

- I. La nomina degli Associati ai quali attribuire poteri di rappresentanza esterna deve essere effettuata, sulla scorta dei criteri di competenza e indipendenza mediante delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.
- II. I Rappresentanti Esterni sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'ente designante e degli imprenditori Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalle Organizzazioni aderenti di cui sono espressione.
- III. I Rappresentanti Esterni si impegnano ad un'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con le Organizzazioni aderenti di cui sono espressione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è designati.
- IV. I Rappresentanti Esterni sono altresì tenuti a rimettere il loro mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza in carica possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e delle Organizzazioni aderenti di cui sono espressione e ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o, comunque, su richiesta della Organizzazione aderente di cui sono espressione.

Articolo 16 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Componenti al Sistema Associativo

- I. Costituisce presupposto necessario dell'ammissione di nuovi Componenti del Sistema Associativo l'adesione espressa al presente Codice Etico.
- II. Le Imprese, all'atto della richiesta di ammissione nel sistema Associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, sono tenute a sottoscrivere un modulo che consenta ai Probiviri di verificare e controllare il mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici.

PARTE TERZA
**Disciplina per i Vertici Associativi
e per i Rappresentanti Esterni**

Articolo 17 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento

- I. I vertici delle Organizzazioni aderenti (di seguito Vertici Associativi), i Probiviri, il Tesoriere e i Garanti contabili (di seguito gli Organi di Garanzia) nonché i Rappresentanti Esterni, debbono adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro prestando giuramento.
- II. Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all'Assemblea, dai Vertici Associativi, dagli Organi di Garanzia e dai Rappresentanti Esterni dinanzi al Presidente con la formula seguente: *"Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento"*.

Articolo 18 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e Obbligo di comunicazione

- I. Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.
- II. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p. ex art.32 quater c.p., nonché per gravi reati dolosi di natura ambientale e di lavoro, i Vertici Associativi, gli Organi di Garanzia e i Rappresentanti Esterni sono tenuti a comunicare ai Probiviri: le misure cautelari, le misure di prevenzione, le condanne penali, anche se non definitive ivi compresi i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e le misure cautelari disposte nei propri confronti.

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 19.

Articolo 19 - Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni

Le sanzioni sono:

- a) la censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito;
- c) la decadenza dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 20 - Misure cautelari

Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, i Probiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procederanno ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, potranno applicare la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 21 - Misure di prevenzione

L'applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che i Probiviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni.

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)

I. Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., qualora i Probiviri acquisiscano, in qualunque modo, notizia del rinvio a giudizio dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procedono ad una valutazione dei fatti, al fine di verificarne la compatibilità con la temporanea permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito. Qualora i Probiviri ritengano sussistere l'incompatibilità della permanenza alla carica del soggetto rinviato a giudizio, dispongono la sospensione della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

- II. Qualora sia rinviato a giudizio il Proboviro per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., i Probiviri provvedono alla valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta dal Proboviro ed eventualmente alla sospensione dalla carica, con l'astensione di quest'ultimo.

Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE

- I. I Probiviri possono disporre la decadenza delle cariche elettive e di rappresentanza esterna, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- II. I Probiviri devono comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna penale anche se non definitiva per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.
- III. I Probiviri devono disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..

Articolo 24 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art 32 quater c.p., i Probiviri sono tenuti a dichiarare la decadenza della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito ovvero a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 19, comma II.

PARTE QUARTA
Regime sanzionatorio
delle Imprese associate

Articolo 25 - Ambito di applicazione della presente parte

La presente parte definisce i principi cui dovranno attenersi tutte le imprese associate.

Articolo 26 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo

Le sanzioni previste sono:

- a) censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) sostituzione del rappresentante legale dell'Impresa, dell'Amministratore e del Direttore tecnico;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) espulsione dall'associazione.

Articolo 27 - Comunicazione ai Probiviri

- I. Le Imprese facenti parte del Sistema Associativo sono tenute a comunicare ai Probiviri i provvedimenti menzionati agli artt. 20, 21, 22, 23, emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'Impresa di seguito "Soggetti ai Vertici dell'Impresa".
- II. Al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi legali rappresentanti, può essere sanzionato con la sospensione dall'elettorato attivo e passivo il mancato riscontro dell'Impresa alle richieste dei Probiviri di provvedere a rendere apposita dichiarazione in merito all'esistenza di provvedimenti di cui al comma I connessi a fatti riportati dalla stampa o da altro mezzo di comunicazione.

Articolo 28 - Censura

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice Etico.

Articolo 29 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna

- I. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione dei "Soggetti ai Vertici dell'Impresa" nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna penale anche se non definitiva.
- II. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa destinatario di sentenza di condanna penale definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..
- III. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi dei commi I e II del presente articolo, i Probiviri potranno richiedere alla la sostituzione dei Vertici dell'Impresa, censurandone l'operato. Qualora l'Impresa non provveda alla sostituzione neanche a seguito della richiesta di cui sopra, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 30 - Misure di prevenzione

- I. Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione antimafia l'Impresa dovrà immediatamente sostituire i soggetti interessati dalla misura di prevenzione.
- II. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi del comma precedente, i Probiviri potranno richiedere all'Impresa la sostituzione dei Vertici dell'Impresa destinatari della misura di prevenzione antimafia, censurandone l'operato. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sostituzione, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 31 - Espulsione dell'Impresa dalla Componente del Sistema Associativo

- I. L'Organo della Componente del Sistema Associativo competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, previo parere dei Probiviri, può, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo disporre l'espulsione dell'Impresa.
- II. L'Organo della Componente del Sistema Associativo, competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, su indicazione dei Probiviri, deve disporre la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1 e, laddove l'impresa, sollecitata dai Probiviri, non abbia provveduto alla sostituzione dei vertici.

Articolo 32 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione

- I. Costituiscono comportamenti dovuti per gli associati la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione alle Organizzazioni aderenti di riferimento di aver subito:
- 1) un'estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di Imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali
 - 2) un tentativo di concussione
- II. L'omessa denuncia risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria comporta la sanzione della sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino alla sostituzione dei soggetti ai vertici dell'impresa responsabili dell'omessa denuncia o comunicazione.
- III. La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra potrà comportare l'espulsione dall'Impresa.
- IV. Le Organizzazioni aderenti possono costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma primo del presente articolo.

Articolo 33 - Adozione del Codice Etico

L'Ance e le Organizzazioni aderenti sono tenute a recepire all'interno dei loro Statuti e Regolamenti la disciplina prevista dal presente Codice Etico.

Articolo 34 - Norme di Rinvio

Per i reati non contemplati nel presente Codice Etico si rinvia al Codice Etico di Confindustria.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CAPO A)

Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942

- 1) Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di Organizzazioni di tipo malavitoso o aventi scopo di eversione dell'ordine democratico

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa

ALLEGATO 2

Regolamento del procedimento disciplinare

Articolo 1 - Contestazione dell'addebito

- I. I Probiviri, venuti a conoscenza di una qualsiasi circostanza che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione prevista dagli artt.19 e 26 del Codice Etico, inviano all'Impresa e/o alla persona su cui grava l'addebito (di seguito "*soggetto sottoposto al procedimento disciplinare*") formale comunicazione, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie deduzioni.
- II. Nella comunicazione di cui sopra dovranno essere indicati:
 - la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare chiedere di essere sentito dinanzi ai Probiviri;
 - l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa, indicando ai Probiviri, ove occorra, eventuali prove da assumere.

Articolo 2 - Incompatibilità

- I. Qualora uno o più Probiviri dichiarino la propria incompatibilità o risultino incompatibili, anche all'esito di ricusazione (si ricusa davanti agli altri Probiviri costituenti il collegio) da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, i Probiviri medesimi procedono alla sua sostituzione per il procedimento specifico con un supplente, con l'astensione del membro interessato.

Articolo 3 - Contraddittorio

- I. Nella fase istruttoria, i Probiviri assumono le opportune informazioni e i documenti che reputano necessari ai fini di una corretta valutazione nonché le deduzioni prodotte dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare. I Probiviri valutano in merito all'ammissibilità e pertinenza delle attività istruttorie richieste dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.
- II. Al termine dell'istruttoria, i Probiviri, fissano la data della seduta per l'audizione del sog-

getto sottoposto al procedimento disciplinare dandone formale comunicazione a quest'ultimo, con preavviso di almeno 10 giorni.

III. Nella seduta fissata ai sensi del precedente 2° comma, i Probiviri:

- espongono il fatto addebitato e le risultanze dell'istruttoria condotta sulla base delle risultanze documentali acquisite;
- procedono all'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e, nel caso di Impresa avente la veste di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima.

IV. Fino a dieci giorni dopo l'audizione di cui al 3° comma il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare può presentare memorie difensive ed accedere agli atti del procedimento che lo riguardano.

V. Qualora il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in contumacia.

VI. Nei casi di cui all'art 31, entro 20 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, i Probiviri trasmettono all'Organo della Componente del Sistema Associativo, competente a deliberare in merito all'ammissione del socio:

- 1) il fascicolo relativo al procedimento
- 2) la relazione contenente il parere motivato, di applicazione della sanzione o di non luogo a procedere

contestualmente i Probiviri ne danno comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

Articolo 4 - Termini di decadenza

Fermo il termine di cui all'art 24 del Codice Etico, in ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 e di ipotesi di reato diverse che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 quater c.p., i Probiviri, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della notizia, sono tenuti a irrogare le sanzioni nei confronti dell'Impresa associata ovvero a dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emanazione di tali provvedimenti

Articolo 5 - Provvedimento sanzionatorio motivato

I. Qualora, i Probiviri a seguito dell'istruttoria, ritengano di dover irrogare una qualsiasi sanzione, procedono alla redazione di provvedimento motivato.

A seguito dell'accertamento del fatto addebitato la sanzione deve essere irrogata con rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

- II.** Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento motivato.

Articolo 6 - Provvedimento di archiviazione motivato

I Probiviri sono tenuti a motivare l'eventuale atto di archiviazione emesso al termine della fase istruttoria.

Articolo 7 - Reclamo

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dai Probiviri delle Organizzazioni Aderenti è ammesso il reclamo dinanzi ai Probiviri nazionali. Il reclamo non sospende il provvedimento. Nel procedimento di reclamo si applicano integralmente le disposizioni del presente Regolamento.

14 ottobre 2014